

# Manuale operativo per tutori volontari

**VERSIONE 1.0**

DICEMBRE 2019



Progetto co-finanziato dal  
Programma Diritti, Uguaglianza  
e Cittadinanza dell'Unione  
Europea

Il progetto "Alleanza per i minorenni in movimento: standard e procedure operative per i tutori" – ASOP4G (REC-CHILD-AG-2016-02/764244-ASOP4G) è stato co-finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (2014-2020) e, in Italia, ha ricevuto un contributo della Regione Liguria.

Il presente manuale è stato elaborato da Defence for Children International Italia nell'ambito di tale progetto europeo, coordinato dall'Istituto di salute dell'infanzia – Dipartimento di salute mentale e benessere sociale (GR), al quale hanno partecipato come partner Defence for Children International (IT), l'Università di Kazimieras Simonavičius (LT) e l'Università di Nicosia (CY).

A cura di: **Júlia Pàmias Prohias** e **Pippo Costella**

## Coordinatore del Progetto

---



Istituto di salute dell'infanzia –  
Dipartimento di salute mentale e benessere  
sociale, Grecia

## Partner del Progetto

---



UNIVERSITY  
of NICOSIA

Università di Nicosia, Cipro



Kazimieras Simonavičius  
UNIVERSITY

Università di Kazimieras Simonavičius, Lituania



Defence for Children International, Italia

## In Italia

---



SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE  
INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE  
SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL

Servizio Sociale Internazionale, Italia



Il Difensore Civico  
Garante per la Tutela dei Diritti  
dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
in Liguria

Garante per la Tutela dei Diritti dell'Infanzia e  
dell'Adolescenza della Regione Liguria



**Alleanza per i minorenni in movimento**

AS  P4G

# MANUALE OPERATIVO PER TUTORI VOLONTARI

**VERSIONE 1.0**

DICEMBRE 2019

Progetto co-finanziato dal  
Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza  
dell'Unione Europea



Nell'ambito del progetto "Alleanza per i minorenni in movimento: standard e procedure operative per i tutori" è stato sviluppato un insieme di strumenti per i tutori di minorenni non accompagnati che comprende le seguenti pubblicazioni:

- Manuale operativo per tutori volontari
- Indice normativo relativo ai minorenni non accompagnati
- Protocollo di cooperazione transnazionale per tutori (in inglese)
- Orientamenti per formatori di aspiranti tutori volontari di minorenni stranieri non accompagnati
- Procedura di accreditamento per tutori
- Opuscolo informativo per gli operatori che lavorano con i minorenni stranieri non accompagnati sul ruolo del tutore
- Libretto informativo per i ragazzi sulla figura del tutore volontario

Tutti i materiali, compreso il presente manuale, sono disponibili per il download su: <https://asop4g.eu/> e [www.defenceforchildren.it](http://www.defenceforchildren.it)

## **AVVERTENZA**

Il presente manuale è stato realizzato per fornire un orientamento generale ai tutori nel compito complesso che a loro è affidato. Considerati sia i possibili aggiornamenti normativi, sia i diversi ambiti disciplinari relativi alle informazioni proposte, è fondamentale, in modo particolare per decisioni e snodi importanti, che il tutore si confronti con le competenze specialistiche di carattere legale, educativo e psico-sociale disponibili nel sistema.

*Questo documento è stato co-finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (2014-2020). Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta la sola opinione degli autori e la Commissione Europea non è responsabile per nessuno degli utilizzi che potrebbero essere fatti delle informazioni proposte.*

## INDICE

Ringraziamenti.....	6
<b>Premessa.....</b>	<b>7</b>
<b>Norme e principi relativi alla tutela e funzioni del tutore.....</b>	<b>14</b>
<b>Procedure operative e standard per orientare l'azione del tutore .....</b>	<b>25</b>
STEP 1 Arrivo, primi contatti, identificazione .....	31
STEP 2 Cure e supporto immediati.....	49
STEP 3 Valutazione individuale dei bisogni della persona .....	65
STEP 4 Accoglienza e integrazione.....	81
STEP 5 Rapporti con il paese di origine.....	99
STEP 6 Definizione di soluzioni durevoli nel superiore interesse del minorenne.....	107
STEP 7 Soluzioni durevoli nel contesto di accoglienza.....	115
STEP 8 Monitoraggio e follow up .....	121
<b>Conclusioni e approfondimenti .....</b>	<b>126</b>
SCHEDA 1 Protezione internazionale .....	128
SCHEDA 2 I 10 Standard per i tutori di minorenni stranieri non accompagnati .....	130
SCHEDA 3 Permessi di soggiorno.....	133
SCHEDA 4 La migrazione: cause e ragioni della partenza .....	134
SCHEDA 5 Vulnerabilità, resilienza e contesti.....	136
SCHEDA 6 Tratta e sfruttamento di essere umani .....	138
SCHEDA 7 La dimensione culturale .....	140
SCHEDA 8 Il ciclo migratorio .....	142
<b>Bibliografia .....</b>	<b>144</b>
<b>Allegati .....</b>	<b>146</b>

## RINGRAZIAMENTI

*La realizzazione di questo manuale è stata resa possibile dalla collaborazione attiva di molte persone e istituzioni. Desideriamo ringraziare l'Ufficio del Garante per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Liguria per la fiducia e il supporto nella realizzazione dei processi formativi di questi ultimi anni.*

*L'entusiasmo e l'azione dei tutori volontari ci ha motivato a cercare di sviluppare un materiale utile e basato su elementi derivati dalla loro stessa esperienza sul campo. Ringraziamo dunque la comunità di tutori liguri sperando che questa pubblicazione possa contribuire alla loro fondamentale azione.*

*Ringraziamo i tanti ragazzi con i quali siamo entrati in contatto che, attraverso il loro punto di vista, hanno fortemente orientato il nostro lavoro.*

*Un ringraziamento a tutto il team e i formatori di Defence for Children Italia che attraverso una stretta collaborazione hanno reso possibile la creazione di questo nuovo strumento.*

*L'impostazione del manuale ha utilizzato lo schema operativo proposto dal Servizio Sociale Internazionale oggi applicato in progetti per e con i minorenni stranieri in molti paesi del mondo. La nostra gratitudine è rivolta anche a questo network globale che Defence for Children rappresenta in Italia.*

# Premessa

La legge 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati propone e arricchisce una sintesi della normativa che deve essere applicata a tutte le persone minorenni che giungono nel nostro paese senza famigliari.

Il primo articolo della legge ribadisce che il trattamento di questi minorenni non debba differire in nessun modo da quello che viene riservato a minorenni italiani o dell'Unione Europea affermando un principio trasversale e imprescindibile di non discriminazione.

La legge del 2017, definita da molti “legge Zampa”, dal nome della Deputata Sandra Zampa che ha promosso la normativa, chiarisce che le misure previste al suo interno sono state concepite per rispondere alle diverse variabili che rendono un minore straniero particolarmente vulnerabile in considerazione della propria particolare situazione.

L'articolo 11 della legge prevede in ogni regione italiana la predisposizione di un elenco di cittadini che, a titolo volontario, formati direttamente o indirettamente dai Garanti Regionali per l'Infanzia e l'Adolescenza e nominati dal Tribunale per i Minorenni, assumano le funzioni di tutore per supplire all'assenza dei genitori o degli adulti a cui i ragazzi possono fare riferimento.

Il tutore attraverso la nomina del giudice acquisisce le funzioni

di rappresentanza legale del minore per verificare e garantire che tutti i suoi diritti vengano promossi e rispettati dal sistema attraverso i servizi pubblici e privati predisposti a questo scopo.

La legge 47, oltre lo specifico articolo 11, dispone un insieme di orientamenti fondamentali per l'azione del tutore il quale, direttamente o indirettamente, e con l'ausilio di competenze specifiche presenti nel sistema, dovrà stabilire con il ragazzo e con i diversi mandati generali e specifici che attengono al suo benessere e alla sua cura, una relazione efficace capace di garantire sempre il superiore interesse del minore nelle diverse dimensioni che coinvolgono la sua cura dalla salute, all'educazione, alla protezione.

Se il tutore dunque non deve essere uno specialista in una specifica disciplina, la sua funzione trasversale assume una dimensione speciale e unica che gli viene attribuita dall'Autorità Giudiziaria come sola istituzione alla quale il tutore è tenuto a rispondere nel realizzare la sua azione.

Naturalmente il tutore dovrà stabilire una condizione di armonica collaborazione con tutti i mandati e le professionalità utili a garantire i diritti del minore. È tuttavia l'autonomia strutturale di questa funzione, insieme al suo carattere volontario e non remunerato, che consentono al tutore di poter verificare la qualità, e talvolta le manchevolezze, di un sistema di accoglienza e protezione che spesso non si muove in conformità con quanto prescrivono i diritti e le norme relative al trattamento di qualsiasi persona minore, da qualsiasi luogo essa provenga.

È indubbio che le dinamiche generali relative alla percezione e alla gestione dei fenomeni migratori si pongano come elementi di difficoltà nel realizzare la funzione di tutela. Spesso la categoria che si impone sul ragazzo è infatti quella della condizione di migrante rispetto a quella di persona minore. In

ragione di questo stesso motivo, la legge prevede un mandato specifico caratterizzato dalla terzietà del ruolo affidato al tutore. Una figura che, formata dal Garante dei Diritti delle persone minorenni e nominata dal magistrato, si trova nella condizione di poter promuovere il superiore interesse del minore come *ratio* preminente in qualsiasi azione, fuori da ogni possibile conflitto di interessi.

Il presente manuale, che si basa su un'esperienza di diversi anni di lavoro per affermare e supportare il ruolo del tutore nel nostro paese, intende porsi come un sussidio di orientamento per coadiuvare i tutori nella loro complessa funzione. Una funzione che necessariamente deve generare condizioni di fiducia e di cura con e per il ragazzo ma che, nel contempo, si deve confrontare con un sistema complesso di mandati, professionisti e disposizioni i quali non raramente risultano essere poco integrati tra loro e che spesso non si muovono in conformità con quanto prescrive la normativa nazionale e internazionale per garantire, così come determina in modo specifico la legge 47, i diritti alla protezione e alla cura di cui ogni persona minorenni, di qualsiasi nazionalità, deve essere pienamente titolare.

## INTRODUZIONE AL MANUALE E METODOLOGIA SEGUITA

La traiettoria seguita nello sviluppo del manuale, a partire dai principi e dalle norme della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (da ora Convenzione o CRC), ratificata con legge nel nostro ordinamento nel 1991, è stata quella di proporre una serie sistematica di indicazioni per orientare l'azione del tutore e adattarla alle svariate contingenze e diversità proposte da ogni ragazzo, da ogni storia ma anche da ogni sistema di riferimento nei diversi contesti territoriali in Italia. Si tratta di sistemi che, pur facendo riferimento allo stes-

so impianto normativo, si realizzano con modalità eterogenee e talvolta di difficile interazione per il tutore.

Al centro di questa proposta si pongono sempre la persona minorenni, la risposta ai suoi bisogni e la realizzazione piena dei suoi diritti come obiettivi che devono essere perseguiti concretamente attraverso le diverse azioni e funzioni che il sistema è tenuto a mettere in atto. Il tutore nominato, nella sua privilegiata e unica situazione di prossimità con il minorenni, svolgerà dunque una funzione “sistemica” per far sì che qualsiasi misura disposta per il ragazzo corrisponda al suo superiore interesse. La proposta del manuale considererà trasversalmente questa “geometria” di base in tutte le sue sezioni.



Nonostante la complessità e la varietà delle questioni trattate, il manuale cerca di rimanere semplice, essenziale e ben comprensibile poiché indirizzato a cittadini con competenze professionali non specialistiche ma anche per adattarsi alla dimensione trans-culturale che deve caratterizzare qualsiasi relazione tra persone che rappresentano diverse origini e culture. In questo stesso senso abbiamo tentato di evitare generalizzazioni, stereotipi e soluzioni pre-determinate che spesso rischiano di assumere significati solo per una delle parti coinvolte.

Nell'articolare le indicazioni e le informazioni del manuale abbiamo sempre considerato che, pur nell'unicità del suo mandato, il tutore deve necessariamente essere supportato e co-

adiuvato da competenze professionali specifiche con le quali il tutore con le quali si dovrà stabilire una relazione di positiva cooperazione e sinergia per realizzare quanto la normativa prescrive. In questa prospettiva non pensiamo a un tutore che si sostituisca a specifiche competenze necessarie, come quelle relative all'assistenza legale, all'assistenza sociale o psicologica ecc, le quali devono essere necessariamente espresse e praticate da chi opera determinate professioni, ma invece a una funzione che stimola, sollecita e coadiuva il sistema per garantire sempre il superiore interesse del minore.

Non è superfluo sottolineare come la relazione di tutela risulti essere proficua non solo per garantire adeguate opportunità al minore ma anche per ampliare ed evolvere l'impegno civile, culturale e esistenziale dei cittadini che decidono di assumere questa difficile funzione.

## STRUTTURA DEL MANUALE

Il manuale è diviso in tre sezioni principali che pur nella loro specificità vanno sempre intese in una logica di relazione e integrazione.

La prima sezione del manuale è dedicata a chiarire e orientare le funzioni generali del tutore in riferimento ai principi e alle norme della legislazione internazionale con particolare riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In questa prima parte verranno proposti anche gli elementi di convergenza e divergenza tra gli standard internazionali che devono essere applicati e il contesto normativo e procedurale italiano.

Nella seconda sezione, partendo da 6 ambiti fondamentali per garantire il benessere e i diritti del minore (salute, psicologia, condizioni materiali, educazione, assistenza legale, pre-

senza sociale) così come definiti dalla legislazione internazionale, verranno proposte una serie di procedure operative che possono essere utilizzate per constatare la diversa situazione di ogni minore, verificare le risposte messe in atto dal sistema e gli standard di riferimento che possono essere utilizzati per determinare l'azione del tutore in relazione alle diverse fasi di accoglienza della persona minorenni.

Attraverso una struttura che considera 8 fasi nei processi di accoglienza verranno proposti elementi in relazione a:

- I riferimenti normativi (principi/diritti/articoli)
- I risultati attesi in relazione alla situazione della persona minorenni (sulla base delle 6 aree di intervento)
- La descrizione delle procedure (come deve funzionare il sistema, quali condizioni devono essere predisposte, come identificare punti di forza, criticità e disfunzioni)
- Il ruolo specifico del tutore (cosa, come, quando, con chi)

La centralità dei ragazzi e delle loro storie verrà evocata all'inizio di ogni Step attraverso suggestioni meta-biografiche liberamente ispirate da ciò che ci hanno narrato i ragazzi in questi anni di lavoro. Il tentativo è quello di riportare l'attenzione alla persona e alla sua sempre diversa e spesso indecifrabile relazione con un contesto del quale il tutore entra a far parte. La narrazione e la stessa possibilità di narrare, come elemento decisivo di affermazione della propria esperienza umana, così come l'importanza di condividere questa stessa esperienza con qualcuno al di fuori di sé, si costituiscono come ulteriori motivi che ci hanno spinto a utilizzare questa modalità inconsueta. In alcune sezioni del testo, verranno riportate invece citazioni reali dei ragazzi con cui abbiamo lavorato.

La terza sezione proporrà alcuni approfondimenti sintetici in merito a argomenti e questioni che possono informare e orien-

tare l'azione del tutore. Ogni scheda di approfondimento viene evidenziata nella trattazione delle sezioni precedenti del manuale che potranno essere ulteriormente esplorate attraverso le indicazioni bibliografiche e sitografiche in seguito proposte, utili ad espandere la conoscenza, oltre il manuale, in merito ai diversi argomenti trattati. Alcuni allegati finali presenteranno modelli di documenti che i tutori potrebbero incontrare nel corso della loro esperienza pratica.

Il manuale è stato concepito e realizzato in una logica di carattere sperimentale. La stessa dizione utilizzata indicando la pubblicazione come "versione 1.0" intende sottolineare la necessità continua di specificazione e aggiornamento di quanto proposto attraverso possibili future edizioni.

Occorre, infine, un appunto di carattere linguistico. Per riferirci ai destinatari ultimi di questo lavoro, ossia le persone di minore età che arrivano da sole nel nostro paese, si è usato in tutto il testo, per comodità, il maschile "ragazzo" o "ragazzi" e "il minorenni" o "i minorenni". Tuttavia e nonostante la maggiore presenza di minorenni stranieri non accompagnati maschi, nell'utilizzare questi termini ci riferiamo anche alle ragazze.

# Norme e principi relativi alla tutela e funzioni del tutore

## PRINCIPI E STANDARD INTERNAZIONALI

Gli orientamenti proposti in questo documento sono sostenuti e guidati da un approccio fondato sui diritti umani. In particolare, il riferimento primario che ha guidato l'elaborazione del presente manuale e che dovrebbe guidare l'azione del tutore volontario è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la quale comprende specifici e rilevanti elementi per tutelare i diritti umani delle persone di minore età. Ad ogni modo, questo approccio non può prescindere dal considerare l'interrelazione che esiste tra i diversi strumenti internazionali sui diritti umani che dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) in poi si sono sviluppati. Di particolare rilevanza, anche se non menziona specificamente l'istituto della tutela per i minorenni stranieri non accompagnati, è la Convenzione di Ginevra del 1951 la quale prevede una serie di diritti e benefici per le persone titolari di protezione internazionale (si veda [SCHEDA 1](#)).

Oltre alla CRC ci sono gli altri standard regionali e internazionali in materia di diritti dell'infanzia che prevedono la tutela e la rappresentanza legale per tutti i minorenni stranieri non accompagnati, indipendentemente dal motivo della migrazione e dallo status legale.

*Per minorenni stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.*

#### **Art. 2 Legge 47/2017**

Secondo l'approccio fondato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i principi e le norme contenuti nella CRC non sono solo l'obiettivo di qualunque azione destinata alle persone di minore età ma forniscono un contesto base che consente di qualificare il processo che porta al raggiungimento di quell'obiettivo.

La Convenzione ci aiuta a inquadrare la funzione dell'istituto della tutela in relazione alle particolari esigenze dei minorenni stranieri non accompagnati e allo stesso tempo ci consente di qualificare la centralità di ogni ragazzo riconoscendo la diversità intrinseca in ogni spazio, persona e in ogni storia.

I 4 principi fondamentali della Convenzione (sopravvivenza e sviluppo, non-discriminazione, superiore interesse del minorenne e partecipazione) ci indicano le prerogative imprescindibili che dovrebbero trasversalmente accompagnare la realizzazione dei diritti riconosciuti dalla CRC, i quali possono essere a loro volta raggruppati in quattro grandi ambiti: bisogni primari, sviluppo, protezione e partecipazione.

Abbiamo così una mappa comprensiva utile a derivare analisi, risposte e azioni che possano risultare appropriate ed efficaci nel promuovere il benessere olistico di ogni minorenne, da diverse prospettive e secondo mandati differenti ma complementari.

Sempre nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, anche i Commenti Generali n. 6 (2005) e n. 22 e 23 (2017) del Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia e le Linee Guida dell'Accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia di origine (2011) hanno contribuito a rafforzare i diritti dei minorenni che sono privati delle cure genitoriali mentre si trovano fuori dal paese di provenienza attraverso il rafforzamento dell'istituto della tutela.

*Gli Stati devono dotarsi di un quadro di riferimento legislativo e prendere le misure necessarie ad assicurare una rappresentazione adeguata dell'interesse superiore del minorenne non accompagnato o separato dalla propria famiglia.*

*Gli Stati sono perciò tenuti a nominare un tutore o un consulente non appena sia stato individuato un minorenne non accompagnato o separato e devono vigilare sulle disposizioni che riguardano il minorenne fino a quando non abbia raggiunto la maggiore età o finché non abbia lasciato il territorio e/o la giurisdizione del territorio, in modo conforme alla Convenzione o ad altri obblighi internazionali. Il tutore deve essere consultato e informato su tutte le azioni che riguardano il minorenne. Inoltre il tutore dovrebbe avere l'autorità di essere presente in tutti i processi decisionali e di pianificazione, quando il minorenne viene ascoltato per questioni legate alla sua situazione migratoria e alle richieste giudiziali, nei casi di adozione di soluzioni di cura e custodia del minore e in tutti i tentativi di ricerca di una soluzione durevole. Il tutore, o il consulente, dovrebbe avere le competenze necessarie in merito alla cura del minorenne, per garantire che il suo interesse superiore sia salvaguardato e che i bisogni di carattere legale, sociale, sanitario, psicologico, materiale ed educativo siano adeguatamente soddisfatti tramite, tra gli altri, lo stesso tutore, che agirebbe come anello di congiunzione tra il minorenne e le agenzie o gli individui specializzati che assicurano costantemente al minorenne le cure necessarie.*

*Le agenzie o gli individui i cui interessi potrebbero potenzialmente essere in contrasto con quelli del minore non dovrebbero essere eleggibili a ottenerne la tutela.*

**Para. 33 Commento Generale no. 6 (2005)**  
***Sul trattamento dei minorenni separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine.***

I minorenni privi o separati dalla famiglia, rimangono senza quella protezione e quella guida che normalmente è assunta dai genitori, con il rischio di rimanere esposti e vulnerabili a situazioni di abuso, abbandono e sfruttamento (Tolfree, 2005). Tuttavia, ogni minore ha diritto a vivere in un ambiente che lo sostenga, lo protegga, si prenda cura di lui/lei e ne promuova lo sviluppo e il pieno potenziale. È all'interno di questa logica che si inserisce il tutore come funzione chiave di protezione e tutela dei diritti del minore non accompagnato e di promozione del suo superiore interesse e benessere. Una logica questa che negli anni si è consolidata e ulteriormente qualificata a livello Europeo attraverso diverse iniziative politiche e legislative.

La tutela è riconosciuta come un elemento di salvaguardia anche di carattere procedurale, poiché completa la limitata capacità legale del minore non accompagnato. Secondo questa prospettiva il tutore è considerato una figura primaria nella vita quotidiana del ragazzo e nelle procedure amministrative e giudiziarie che deve affrontare. Il tutore è infatti colui che aiuterà il minore a far ascoltare e valere la propria voce.

Nel 2009, nell'ambito di un'iniziativa co-finanziata dal programma Daphne III della Commissione Europea, è iniziato un percorso transnazionale che ha condotto allo sviluppo degli Standard di Riferimento per tutori di minorenni non accompagnati (si veda [SCHEDA 2](#)), che si configurano come un primo strumento europeo teso ad orientare le funzioni dei tutori dei

minorenni stranieri non accompagnati. Gli standard sono stati sviluppati in seguito a una ricerca sul campo che ha coinvolto tutori, attori dei servizi deputati all'accoglienza e ragazzi in nove paesi membri dell'Unione Europea.

Nel 2014 l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali ha pubblicato un manuale che proponeva sei principi guida sui servizi di tutela, riconoscendo l'importanza del tutore nella protezione dei minorenni non accompagnati da fenomeni di tratta e sfruttamento<sup>1</sup>. Questi principi indicano gli attributi che dovrebbero caratterizzare l'istituto della tutela, e che quindi devono ispirare l'operato di ogni soggetto in esso coinvolto, in particolare il tutore.

## **I PRINCIPI DELLA TUTELA**

**Non-Discriminazione:** *Questo principio richiama la responsabilità di assicurare la parità di trattamento di tutti i minorenni indipendentemente dal loro status giuridico o di qualsiasi altra variabile. I contesti di accoglienza dovrebbero creare delle condizioni che valorizzino le diversità di cui ogni persona è portatrice e che possano dare risposta a eventuali bisogni speciali.*

**Indipendenza e Imparzialità:** *Questo principio si riferisce all'autonomia necessaria ad evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi che possa mettere a rischio la preminenza del superiore interesse del minorenne nel determinare azioni e decisioni che lo riguardano. La capacità di intercettare disfunzioni e criticità in un'ottica di miglioramento e di ottimizzazione delle risorse rientra in quest'ambito.*

---

**1** Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani, 2014. Agenzia dell'UE per i Diritti Fondamentali, Sistemi di tutela dei minori privati delle cure genitoriali in Europa, con un focus particolare sul loro ruolo chiave contro fenomeni di tratta, 2015.

**Qualità:** Questo principio indica la necessità di assicurare che il minorenni possa contare su un intervento qualificato e personalizzato attraverso lo sviluppo di relazioni significative con contesti, con persone preparate e presenti, e con servizi competenti. Al minorenni dovrebbero essere garantite le condizioni di vita che gli consentano il maggior grado di sviluppo e crescita personale possibile in considerazione della sua storia e delle sue caratteristiche personali in una prospettiva che tenga conto del lungo termine.

**Responsabilità:** Questo principio indica la dimensione di responsabilità necessaria a sostenere e promuovere i diritti del minorenni e il suo superiore interesse in base alla legislazione nazionale e internazionale attraverso la specifica delega dell'istituzione competente che avrà anche il compito di sostenere e monitorare le funzioni affidate. Questa dimensione comprende anche l'adozione di misure che proteggano coloro che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità/fragilità affinché possano godere di tutti i diritti di cui sono titolari.

**Partecipazione:** Questo principio indica la necessità di promuovere e sostenere la possibilità della persona minorenni di esprimere la propria opinione e i propri intendimenti in tutte le questioni che lo riguardano in modo che essi orientino qualsiasi azione o misura che la riguarda. Afferiscono a questo ambito le condizioni legate allo status e alla cittadinanza, le possibilità di accedere ad informazioni comprensibili, rilevanti, esaustive e differenziate. La considerazione della diversità culturale e biografica della persona minorenni così come gli elementi che hanno determinato la condizione di separazione dagli adulti di riferimento nel paese di origine dovranno costituire dimensione trasversale di qualsiasi azione e intervento per poter garantire sempre il superiore interesse del minore.

**Sostenibilità:** *Questo principio indica la necessità di considerare e applicare, in qualsiasi azione e misura che coinvolga il minore, adeguate risorse adottando una prospettiva che non si limiti all'urgenza e alla contingenza ma che invece si proietti considerando il futuro della persona minorenni anche nella sua transizione verso la maggiore età. La storia del minore così come il suo progetto di vita orienteranno dunque qualsiasi decisione, iniziativa e servizio che lo riguarda.*

## IL CONTESTO NAZIONALE E IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In Italia, l'istituto della tutela è regolato dal libro primo titolo X del codice civile. La normativa era stata tuttavia concepita in un contesto storico molto diverso da quello attuale e per rispondere ad un bisogno specifico del periodo a cui risale, il 1942. La figura descritta nell'articolo 357 del codice civile, è quella di un cittadino che, a titolo gratuito, "ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni." In quegli anni, si trattava generalmente di un parente stretto di bambini o ragazzi rimasti orfani dei genitori a causa della guerra, che doveva prendersi cura e, soprattutto, gestire il patrimonio e i beni che essi ereditavano.

Queste disposizioni normative sono entrate in forte crisi con l'aumento dei minorenni migranti in arrivo nel nostro paese non accompagnati da adulti di riferimento ma che, in base alla nostra legislazione, devono veder riconosciuti i propri diritti come qualsiasi altro minorenne. Tra questi diritti, vista l'assenza contingente di famigliari, è prevista anche la nomina di un tutore.

Tuttavia, non avendo a disposizione un numero così alto di adulti disponibili e preparati per diventare tutori di questi minorenni, l'autorità giudiziaria è ricorsa, nella maggior par-

te dei casi, alla nomina del cosiddetto “tutore istituzionale”, corrispondente alla figura del sindaco o dell’assessore o di un suo delegato oppure, in alcuni casi, del cosiddetto “tutore professionale”, nominando in genere avvocati anche per la loro prossimità con il giudice tutelare a cui spettava la nomina. L’approvazione ed entrata in vigore della Legge 47/2017 ha introdotto nella legislazione il sistema della tutela volontaria per i minorenni stranieri non accompagnati. La Legge 47, tra le altre cose, istituzionalizza la figura del tutore nelle vesti del cittadino che a titolo volontario e gratuito assume questo ruolo di rappresentanza legale e monitoraggio del superiore interesse del minorenne straniero, alla luce dell’articolo 1 che ne ribadisce parità di trattamento con il coetaneo italiano.

La normativa identifica altre questioni fondamentali, tra le quali il divieto di espulsione e il diritto di permesso di soggiorno per ogni minorenne, i tempi relativi alla prima accoglienza, il rafforzamento del sistema di accoglienza in famiglia, il procedimento di accertamento dell’età olistico e multidisciplinare, la presenza del mediatore culturale nelle diverse procedure, il sistema informativo nazionale dei minorenni stranieri utile alla determinazione della soluzione più idonea di lungo periodo.

**PRINCIPALI SNODI DELLA LEGGE 47  
E IL RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO**

<b>SNODI</b>	<b>COMPITI DEL TUTORE</b>
<b>Accoglienza (art. 4)</b>	Monitoraggio su scelte e condizioni accoglienza
<b>Identificazione e accertamento dell'età (art. 5)</b>	Accompagnamento nella fase identificazione ed accertamento dell'età
<b>Indagini familiari (art. 6)</b>	Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e il conseguente ricongiungimento familiare
<b>Rimpatrio volontario e assistito (art. 8)</b>	Partecipazione al procedimento di rimpatrio assistito
<b>Permesso di soggiorno (art. 10)</b>	Presentazione richiesta di rilascio, rinnovo, conversione del permesso di soggiorno
<b>Protezione internazionale (art. 12, 18)</b>	Presentazione richiesta protezione internazionale – partecipazione a audizione commissione territoriale
<b>Maggiore età (art. 13)</b>	Sostegno alla fase verso la maggiore età
<b>Salute (art. 14)</b>	Iscrizione al SSN e firma autorizzazioni medico-sanitarie
<b>Istruzione (art. 14)</b>	Rappresentanza nei rapporti per percorsi scolastici/formativi e stipula di contratti di lavoro, tirocini formativi e borse lavoro
<b>Programma specifico di assistenza per vittime di tratta (art. 17)</b>	Richiesta di eventuale programma specifico di assistenza per vittime di tratta
<b>Ascolto, partecipazione, assistenza affettiva e psicologica (art. 15)</b>	Rappresentanza processuale e accompagnamento in tutti i procedimenti che coinvolgono il minorenni
<b>Assistenza legale di fiducia e “gratuito patrocinio” (art. 16)</b>	Informazione su assistenza legale di fiducia e patrocinio a spese dello Stato

Da questo impianto normativo emerge un ruolo del tutore focalizzato sulla cura, l'accompagnamento, l'informazione, il monitoraggio teso a garantire appropriate condizioni di accoglienza e, trasversalmente, la rappresentanza legale.

L'articolo 11 della Legge 47 prevede l'istituzione presso il Tribunale per i Minorenni di un registro di cittadini volontari dal quale l'autorità giudiziaria attingerà per la nomina del tutore di un minore non accompagnato da adulti di riferimento. I Garanti regionali vengono indicati dalla normativa come quei soggetti incaricati della selezione e della formazione degli aspiranti tutori e più recentemente anche del monitoraggio di tale processo.

Il tutore volontario è quindi un cittadino che si attiva con l'unico interesse di realizzare la dimensione di diritto prevista dalla nostra legislazione, stabilendo una relazione solidale con il ragazzo per supportarlo nella difficile condizione migratoria che lo coinvolge ma anche per affrontare insieme a lui un contesto e un sistema il quale, nonostante la legge, spesso non riesce a corrispondere i bisogni e i diritti di cui il ragazzo è portatore, determinando così ulteriore vulnerabilità. Si tratta di un adulto amico che svolgerà funzioni para-genitoriali cercando, insieme al ragazzo, di connettere le diverse funzioni che il sistema deve o dovrebbe mettere a disposizione.

## ATTORI COINVOLTI NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI PROTEZIONE MINORILE:

- **TRIBUNALE PER I MINORENNI (TM):** Il Giudice del Tribunale per i Minorenni nomina il tutore e sovrintende il suo operato. All'interno del TM è istituita anche la Procura della Repubblica.
- **UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA:** ha la funzione di tutelare e promuovere i diritti dei minorenni. E' l'organo responsabile della formazione e dell'istituzione dell'elenco dei tutori volontari da sottoporre al TM.
- **SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE:** I minorenni stranieri non accompagnati, in assenza di genitori affidatari, sono affidati ai servizi sociali fino al compimento degli anni 18.
- **AVVOCATO:** è la figura professionale che garantisce il diritto dei minorenni all'assistenza legale in tutti i tipi di procedimenti giudiziari (amministrativi, civili e penali).
- **COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA:** è la struttura che ospita il minore per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia. In genere, il tutore si troverà a interagire con le seguenti figure: il responsabile della comunità, l'equipe di educatori/operatori, l'operatore legale, l'educatore di riferimento del ragazzo.
- **MEDIATORE CULTURALE:** non è soltanto un interprete che traduce da una lingua ad un'altra, ma esercita una vera e propria funzione di orientamento culturale nei confronti delle persone provenienti da altre culture, volta a facilitare la comunicazione e la comprensione reciproca. La legge 47/2017 prevede la presenza del mediatore culturale in diverse procedure.
- **UFFICI DELLA QUESTURA:** provvede all'identificazione del minore e riceve la domanda di permesso di soggiorno.
- **ENTE OSPEDALIERO E/O MEDICO CURANTE**
- **CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA):** istituzione scolastica autonoma che offre ai minorenni stranieri non accompagnati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, fino a comprendere il biennio di scuola superiore.
- **SCUOLA**
- **PSICOLOGO**

# Procedure operative e standard per orientare l'azione del tutore


Questa seconda sezione, a partire da una serie di specifiche aree trasversali tese a puntualizzare gli elementi necessari a garantire la cura e il benessere del minore, intende proporre gli ambiti nei e con i quali il tutore dovrà interagire per realizzare le funzioni attinenti al suo mandato nel corso della permanenza del minore nella giurisdizione italiana, dal suo arrivo alle fasi più avanzate di integrazione.

Chiameremo queste dimensioni alle quali il tutore dovrà fare riferimento “aree operative” derivando questa selezione dal Commento Generale n°6 del Comitato sui Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite. Il tutore potrà utilizzare queste aree interrelate per analizzare, comprendere e interagire con il ragazzo e con il sistema di riferimento nel quale si troverà ad operare nel corso del suo mandato pianificando la sua azione.

**Salute:** Questa dimensione si riferisce al diritto di ogni minore di aver accesso e poter fruire del più alto standard di salute intesa, come da definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non solo come l'assenza di malattia ma di uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale.<sup>2</sup> L'accesso alle cure e alle pratiche di riabilitazione necessarie in considerazione della specifica situazione di ogni ragazzo in qualsiasi fase della sua permanenza saranno dunque merito di un'attenzione specifica da parte del tutore.

---

<sup>2</sup> Organizzazione Mondiale della Sanità, preambolo alla Costituzione, disponibile in inglese su: <http://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf>.



### ***Aree operative per un intervento olistico nei confronti della persona minorenni***

***Benessere psicologico:*** Questa dimensione si riferisce specificamente allo sviluppo e al benessere psicologico del minorenni che comprende l'obbligo da parte delle istituzioni di fornire tutte le cure e l'assistenza necessaria per garantire la salute mentale della persona e gli interventi riabilitativi e terapeutici per coloro che sono stati vittime di abuso, negligenze, sfruttamento, tortura, trattamenti degradanti, esperienze traumatiche o situazioni di conflitto armato. Per garantire l'efficacia e l'appropriatezza di questa assistenza psicologica dovranno essere considerate le variabili relative alla cultura di origine del

minorenne, la sua storia individuale, gli elementi legati al genere insieme all'opera di personale qualificato che possa garantire l'assistenza necessaria.

**Condizioni materiali:** Questa dimensione si focalizza sulla necessità e sul diritto di ogni minorenne di poter vivere condizioni di vita dignitose e appropriate per garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale e morale. Sono compresi in questa dimensione gli obblighi da parte del sistema di fornire la dovuta assistenza e il supporto materiale con particolare riferimento alle condizioni abitative, alla nutrizione e al vestiario.


**Bisogni educativi:** Questa dimensione si riferisce alla necessità di garantire al massimo grado possibile lo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità fisiche e mentali di ogni ragazzo per prepararlo a una vita sociale libera e responsabile. L'accesso a opportunità scolastiche e di formazione professionale senza discriminazioni attraverso processi di educazione formale e non formale devono essere considerati elementi strutturali di quest'area di intervento. Il diritto del ragazzo a mantenere la propria identità culturale e la propria lingua di origine dovranno essere considerati elementi qualificanti di qualsiasi processo educativo. Gli adolescenti dovranno poter fruire di opportunità e accesso a programmi di formazione professionale e specifiche opportunità di educazione primaria dovranno essere garantite per tutti i minorenni nelle prime fasi dell'infanzia. La valorizzazione delle esperienze scolastiche, educative e professionali nel paese di origine e il reperimento delle relative attestazioni utili a certificare il livello di istruzione dovranno essere reperite e considerate per valorizzare il capitale e l'esperienza pregressa del minorenne.

**Tutela, protezione e assistenza legale:** Questa dimensione si riferisce al diritto di ogni minorenne a misure di appropriata protezione che considerino la peculiarità e le variabili della sua

condizione. I minori stranieri non accompagnati devono avere accesso a tutte le procedure per la regolarizzazione della propria posizione, a quelle relative alla richiesta di asilo e ad altre misure complementari che si rendessero necessarie per garantire la loro protezione. L'accesso gratuito alla tutela e all'assistenza legale sono comprese in questa area di intervento.

**Presenza sociale:** Questa dimensione si riferisce agli elementi relativi al senso di identità e di affiliazione del minorenne, alla sua socializzazione e interazione con gli altri e con il contesto in cui vive. Lo sviluppo di positive e responsabili relazioni sociali, l'accesso a opportunità culturali e ricreative e l'espressione della propria identità religiosa si pongono come elementi essenziali per qualificare quest'ultima area di intervento.

Il manuale, per integrare i principi generali che devono orientare l'azione del tutore nelle diverse aree di intervento in base alle peculiari fasi di sviluppo della storia della persona minorenne, utilizzerà un modello elaborato insieme al Servizio Sociale Internazionale che prevede 8 fasi dall'arrivo nel nostro paese fino alla realizzazione di soluzioni durevoli verso la maggiore età.




### ***Le otto fasi del modello***

Questo modello, che come tutti i modelli va inteso e utilizzato in modo flessibile adeguandosi alle particolarità di ogni peculiare storia e situazione, propone i fondamenti per determinare interventi che considerino la centralità del minorenne e le sue istanze e relazioni con il contesto che lo circonda nel suo percorso che lo condurrà all'età adulta. Le diverse fasi (denominate anche step) andranno sempre analizzate alla luce delle 6 aree di intervento proposte nel paragrafo precedente e forniranno al tutore una mappa di indicazioni, informazioni e procedure che potranno sostenere le sue funzioni.

La presente sezione intende dunque proporre e definire possibili iniziative e procedure che coinvolgeranno direttamente o indirettamente il tutore attraverso le 8 fasi proposte. L'approccio è focalizzato sui processi che coinvolgono i minorenni stranieri non accompagnati spiegando come il tutore può relazionarsi alla loro situazione per assicurarsi che i loro diritti siano sempre considerati e promossi. Le 8 fasi e relative procedure vanno lette nella loro circolarità e interrelazione. Esse non corrispondono a una logica rigida e sequenziale ma propongono una cornice di riferimento flessibile e orientata dalla variabile cronologica, che dovrà essere sempre declinata sulla base della specifica situazione del ragazzo sotto tutela.

La logica fondata sulle 8 fasi si pone lo scopo di identificare in ogni momento, al massimo grado possibile, misure, soluzioni e azioni di qualità e sostenibili nel tempo per i minorenni stranieri non accompagnati in una prospettiva tesa a garantire la continuità nella cura e contesti di supporto adeguati. Il tutore assume una posizione unica e speciale per promuovere il superiore interesse del minorenne nel corso delle 8 fasi mentre supporta il ragazzo nel realizzare significative relazioni sociali e opportunità personalizzate di sviluppo. L'obiettivo è dunque quello di costruire insieme alle giovani persone migranti prospettive per il futuro in linea con i diritti e le condizioni di benessere e dignità che devono essere garantite nel presente.



Arrivo, primi contatti,  
identificazione

“*Giungere in un mondo che non si conosce se non attraverso le voci e i racconti di altre persone. Un mondo pensato, sognato, desiderato oppure semplicemente o forzatamente un posto dove cercare rifugio. Il viaggio di qualche giorno, di una settimana, di un mese o talvolta di anni, da un universo noto e consueto a un posto alieno, ancora tutto da scoprire, stranamente distante da affetti e relazioni importanti.*

*Un nuovo mondo dove si parla un'altra lingua, un luogo nel quale ogni segno richiama aspettative, domande, paure o sogni. L'eccitazione, la stanchezza e il timore che rendono faticosa e pesante la valigia, anche quando è invisibile. Ci sono dentro la propria storia e i propri motivi.*

*La richiesta di identificarsi, come se le frontiere, così ostili, rappresentassero nello stesso tempo l'incontro tra la possibilità di accesso e il rigetto da uno spazio che non è più il proprio. Presenza e assenza di pezzi di carta per attestare la possibilità di esistere. Il dato anagrafico, le impronte, la forzata sintesi di una vita che deve essere compilata nelle strette misure dell'età, della provenienza, del grado di sofferenza vissuto. La possibilità di riconoscere nello sguardo o nel gesto di qualcuno il confine e la differenza tra identificazione e identità.*

”

Questa fase, che spesso si realizza in un contesto caratterizzato dall'emergenza, ha come obiettivo la tempestiva identificazione della persona minorenni e, nel contempo, la rilevazione delle possibili condizioni di vulnerabilità e di rischio che si presentano in modo che il sistema, nei sui rispettivi mandati e funzioni, possa garantire il massimo livello di protezione.

## 1.1 PRIMI CONTATTI E IDENTIFICAZIONE

*“Viaggiare è una cosa bella ma diventa brutta quando sei obbligato a partire perché non hai altra possibilità”*

L'identificazione dei minorenni stranieri in territorio italiano – intesa come il processo che consente alle autorità pubbliche il riconoscimento dell'identità della

persona - può verificarsi in diversi momenti: all'arrivo, sia esso avvenuto per terra o via mare; oppure qualche tempo dopo l'arrivo poiché segnalati dalle forze dell'ordine o da altro soggetto professionale o autorità; o ancora perché il minorenni si è recato in un centro di accoglienza, dinanzi alle autorità o ha cercato supporto presso altri enti.

In ogni caso, l'identificazione della persona come minorenni e poi come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia, al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della sua presenza nel territorio del paese, dovrebbe essere prioritaria (art. 8 CRC) e quindi avvenire nel più breve tempo possibile. L'essere identificato come minorenni non accompagnato ha delle implicazioni significative per le autorità nazionali, le quali dovrebbero rispet-

***Lo Stato italiano deve garantire i diritti enunciati nella CRC a ogni minorenni che dipende dalla sua giurisdizione (art. 2 CRC)***

tare gli obblighi dello Stato previsti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e altri standard internazionali ed europei. Non è superfluo ribadire che il godimento dei diritti stipulati nella Convenzione non è limitato ai minorenni cittadini dello Stato in questione, ma deve essere esteso a tutti i minorenni – compresi i richiedenti asilo, rifugiati e minorenni migranti – che si trovano sul territorio, indipendentemente dalla loro cittadinanza, status migratorio o apolidia. Lo ricorda anche l'articolo 1 della L.47/2017, il quale stabilisce che “i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea”. Ogni minorenni straniero non accompagnato dovrebbe quindi essere sempre considerato in base alla sua minore età e non in considerazione del suo status migratorio, contrariamente a quanto spesso accade nella gestione dell'accoglienza. In più, se non accompagnato, lo Stato deve poter sopperire adeguatamente alla situazione di privazione delle cure genitoriali attraverso risposte che consentano al minore di crescere in un ambiente di tipo familiare con adulti di riferimento adeguati.

*“Quando stai fuori da solo sei più attento.  
A casa tua non ce n'è bisogno perché già  
ti senti protetto”.*

Nell'assicurare ai minorenni stranieri non accompagnati un trattamento appropriato, gli Stati devono rispettare inoltre il principio di *non-refoulement* (non respingimento)<sup>3</sup> secondo il quale non è possibile respingere un minorenni in un paese qualora ci siano fondati motivi di un rischio reale di danni irreparabili. La legge italiana va addirittura oltre e dispone che in

---

**3** Art. 3 L. 47/2017 e art. 6, 22 e 37 CRC.

nessun caso può essere disposto il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. La disciplina relativa al divieto di espulsione degli stessi prevede che esso possa essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti “un rischio di danni gravi per il minore”. È altresì specificato che la decisione del Tribunale per i Minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni<sup>4</sup>.

*“Quando sei in viaggio non pensi più a tornare indietro.  
Se torni ti dicono che hai avuto paura.  
Ridono di te, ti prendono in giro.  
Anche i tuoi genitori non ti parlano più.  
È una cosa che ti colpisce”.*

***Detenzione migratoria: riguarda la privazione della libertà o la reclusione di persone richiedenti asilo in un ambiente chiuso, alle quali non è consentito allontanarsi. Rientrano in questa definizione le carceri e altre strutture detentive così come centri chiusi di accoglienza o di permanenza temporanea (Linee guida UNHCR)***

In applicazione dell'articolo 37 della CRC e in considerazione del principio del superiore interesse del minore, i minorenni non accompagnati non dovrebbero, come norma generale, essere mai trattenuti né detenuti. La detenzione non può essere giustificata per motivi legati alla situazione amministrativa del minorenne, al

suo status migratorio o anagrafico, o alla mancanza di documenti. Ciascun minorenne, in ogni momento, ha il diritto fondamentale alla libertà dalla detenzione migratoria (par. 5 CRC/C/GC/23).

<sup>4</sup> Camera dei deputati, 2019.

Le operazioni di identificazione del minorenne devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, D.Lgs. 142 del 2015). Essa inizia “nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria. Dopodiché il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...). Al colloquio deve essere garantita la presenza di un mediatore culturale.”

***Tutore provvisorio:  
le strutture di accoglienza  
pubbliche e private esercitano una  
tutela provvisoria (la cosiddetta  
“potestà tutelare interinale”),  
che si protrae fino alla nomina  
del tutore, ai fini di assicurare  
l'applicazione delle necessarie e  
urgenti misure di protezione***

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.

Generalmente durante la procedura di identificazione, al minorenne viene chiesto di:

- dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, nazionalità, giorno, mese e anno di nascita);
- esibire un documento di identità, se ne è in possesso;
- indicare se, tra le altre persone migranti eventualmente pre-

senti, vi siano parenti (moglie/marito, fratelli/sorelle, etc.)<sup>5</sup>.

I documenti di identità importanti per l'identificazione del minore sono, in ordine di rilevanza:

- passaporto
- documento di identità con fotografia
- documento di identità senza fotografia
- certificato di nascita
- documento non ufficiale/informale

In ogni caso, in attesa dell'esito delle procedure d'identificazione, l'accoglienza del minore deve essere garantita per legge.

**Il minore dovrebbe quindi essere collocato da subito in una struttura di accoglienza specifica per minori, separato da adulti. In alcuni casi, per diversi motivi che possono variare da un'insufficiente disponibilità di posti alla mancanza di risorse, la lentezza delle procedure o la disattenzione istituzionale, i minorenni potrebbero essere impropriamente collocati in strutture di prima accoglienza anche con adulti, quali ad esempio nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o in alberghi. In caso di errori o di ritardi nella procedura di identificazione, il minore erroneamente identificato come maggiorenne, potrebbe anche essere collocato in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Non appena rilevate, tali pratiche dovrebbero essere segnalate**

<sup>5</sup> Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati della Conferenza delle regioni e delle province autonome, disponibile su: [https://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo\\_identificazione\\_msna.pdf](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf).

## **alle autorità competenti poiché contrarie a quanto prevede la normativa italiana.**

Il processo di identificazione dovrebbe consentire alle autorità di raccogliere i primi elementi relativi alla storia e alla situazione personale del minorenne che possono essere utili ai fini della valutazione individuale dei bisogni. Il superiore interesse del minore deve essere il principio guida per determinare le esigenze di tutela prioritarie e la tempistica delle misure da applicare nei confronti del minorenne.

Solitamente, la nomina del tutore volontario avviene in seguito alla procedura d'identificazione. In alcuni casi viene nominato il tutore provvisorio non appena il minore straniero viene riconosciuto come non accompagnato ma la procedura d'identificazione non è ancora stata completata.

### **Orientamenti per il tutore:**

- Se già nominato, essere presente durante le procedure di identificazione e fornire supporto e informazioni al ragazzo;
- Se nominato successivamente, cercare di capire com'è avvenuto il processo di identificazione ed esaminare la correttezza dei dati e delle informazioni sul minorenne raccolti e registrati dalle autorità;
- Raccogliere e conservare tutti i documenti derivanti dalle procedure di identificazione;
- Segnalare alle autorità competenti con l'assistenza di un legale qualsiasi violazione dei principi, diritti e condizioni sopra espressi;
- Anche se venisse nominato in una fase posteriore, il tutore

dovrebbe sempre considerare l'esperienza che il ragazzo accumula dentro e fuori il paese di accoglienza. Quest'esperienza e le condizioni di contesto, possono determinare il modo in cui il ragazzo si relaziona con il contesto attuale. Cercare di comprendere tale esperienza, in maniera sensibile e rispettosa dei tempi e sentimenti del minorenne, potrebbe aiutare il tutore a conoscerlo di più e quindi a sostenerlo meglio nel prendere decisioni che lo riguardano.

## 1.2 ACCERTAMENTO DELL'ETÀ

L'accertamento dell'età è una misura di ultima ratio legata all'identificazione che ha l'obiettivo di stimare l'età di una persona qualora sussistano dubbi sull'età dichiarata. Il riconoscimento della minore età è di fondamentale importanza per assicurare al minorenne l'accesso agli specifici diritti e tutele che spettano alle persone sotto i 18 anni. Esse non possono, ad esempio, essere soggette alla detenzione amministrativa ma hanno invece diritto a richiedere un permesso di soggiorno per minore età.

L'accertamento dell'età è quindi una procedura che non viene effettuata di norma ma eccezionalmente quando le autorità ritengono che l'età dichiarata dalla persona debba essere verificata ulteriormente e confermata. Quando richiesto, l'accertamento dell'età avviene solitamente durante le iniziali procedure di identificazione anche se potrebbe essere richiesto da parte delle autorità qualche tempo dopo l'arrivo del minorenne. In tali casi, è importante assicurare il pieno rispetto del principio della presunzione di minore età, secondo cui la persona è considerata minorenne fino a prova contraria.

La legge 47/2017 stabilisce l'approccio e le modalità con i quali effettuare l'accertamento qualora sussista un dubbio cir-

ca l'età dichiarata. Questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve però essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio iniziale con gli operatori della comunità.

**!** **In assenza di documenti validi e qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata,, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età. Il minorenni e il tutore devono essere adeguatamente informati, con un mediatore culturale, del fatto che l'età del minore può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Occorre però precisare che allo stato attuale un'adeguata informazione al minorenni sembra comunque essere un tasto dolente nella maggioranza delle procedure amministrative.**

La legge stabilisce che l'accertamento socio-sanitario dell'età debba essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, uti-

*L'approccio multidisciplinare indica una metodologia di lavoro che integra competenze di più discipline*

lizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

Sulla base di tali disposizioni, degli standard europei ed internazionali, l'accertamento dell'età dovrebbe andare verso una minore meccanicità e formalità per abbracciare una logica più sostanziale, che riesca a tradursi in pratiche capaci di assumere l'estrema variabilità che tale esame presuppone e allo stesso tempo riuscire a emettere un risultato utile e plausibile nel pieno rispetto della dignità della persona. Questa logica richiede un approccio olistico e multidisciplinare che in Italia non risulta ancora essere applicato in maniera sistematica e omogenea.

- 📌 **Nella maggior parte dei casi, gli accertamenti dell'età continuano ad essere basati quasi esclusivamente su esami medici e dati antropometrici quali la misurazione del polso, pratiche internazionalmente riconosciute come inaccurate, con elevati margini di errore, che possono essere traumatiche e dare luogo a processi legali inutili. In termini generali, non vi è quindi un'uniformità procedurale sul territorio italiano. Dalle analisi disponibili emergono criticità in merito alla preparazione degli operatori socio-sanitari che devono occuparsi del caso, alla possibilità di usufruire di strumenti di approfondimento metodologico e alla cooperazione coordinata fra i diversi soggetti coinvolti. In generale, il sistema non sembra essersi ancora attrezzato per agire secondo le nuove disposizioni di legge.**

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato alla persona, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all' esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato alla persona straniera e, contestualmente, all' esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

## Orientamenti per il tutore:

- Il tutore [o, in assenza dello stesso, una persona di fiducia] dovrebbe essere coinvolto nella procedura di accertamento dell'età, accompagnando il minorenni durante tutto l'*iter*. Accompagnare il minorenni vuol dire anche assicurarsi che egli riceva tutte le informazioni necessarie e ne comprenda il significato. A questo fine, il tutore dovrebbe considerare la variabile culturale [si veda [SCHEDA 7](#)] non solo rispetto a come il minore può percepire le pratiche legate all'accertamento dell'età ma anche alla nozione occidentale che definisce una persona minorenne. Non è detto che il ragazzo/a capisca il senso e le implicazioni del compimento della maggiore età nella nostra società;
- La presenza terza del tutore serve anche a verificare che l'accertamento avvenga in conformità con le garanzie e gli standard di cui sopra. Il tutore dovrebbe cercare di capire se il risultato dell'accertamento derivi o meno da un approccio multidisciplinare e olistico;
- Assicurare che durante l'intera procedura il minorenni sia trattato con rispetto e dignità da tutti i soggetti che interagiscono con lui;
- Segnalare qualsiasi irregolarità o incongruenza con le disposizioni legali alle autorità competenti (Tribunale per i Minorenni), altri soggetti rilevanti (Garante per l'infanzia, ONG che si occupano di diritti dell'infanzia) con l'assistenza di un avvocato o di un operatore legale qualificato;
- Conservare tutti i documenti e certificazioni ufficiali risultanti dall'accertamento dell'età e fornire supporto al minore in caso di ricorso.

## 1.3 DOCUMENTI ESSENZIALI E ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Tutti i minorenni hanno diritto ad essere registrati e a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità e il nome. I minorenni stranieri non accompagnati dovrebbero poter disporre di propri documenti personali di identità il prima possibile. Questo aspetto è fondamentale per poter accedere ai servizi che consentiranno di realizzare molti altri diritti e che influenzano il loro benessere complessivo. Il riconoscimento della propria identità è anche parte integrante del principio di partecipazione: il mancato riconoscimento ufficiale della propria presenza riduce fortemente la possibilità di diventare parte attiva della società all'interno della quale si risiede. Va sempre considerato che, per i minorenni stranieri, l'acquisizione dei documenti, per la loro importanza, per la fatica nell'ottenerli e per tutte le questioni ad essi correlate, costituiscono grave fonte di preoccupazione e di disagio.

*“Il documento serve a far vedere chi sono io,  
la mia identità.*

*Mi serve tantissimo ma non solo per il lavoro.  
È un riconoscimento”.*

I documenti essenziali che vengono rilasciati immediatamente a seguito dell'identificazione e prima del rilascio del permesso di soggiorno sono il Codice Fiscale, su iniziativa dei servizi sociali, e il Codice identificativo regionale di accesso al Servizio Sanitario Nazionale preceduto dalla sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), in occasione del primo accesso ad una struttura sanitaria pubblica. Tale “codice STP” garantisce cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali e interventi di medicina preventiva presso le strutture pubbliche e private accreditate. Va comunque sottolineato che, per quanto possa essere una pratica molto frequente, non deve mai considerarsi come sostitutiva all'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, la quale offre

maggiori coperture e può essere effettuata anche prima del rilascio del permesso di soggiorno (si veda Step 4).

In parallelo, il minorenni supportato dal tutore, in collaborazione con gli operatori della comunità e di un operatore legale dovrà richiedere il permesso di soggiorno in Questura, dopo aver valutato adeguatamente quale delle opzioni sia la più rispondente al suo superiore interesse. In un secondo momento si procede alla domanda di residenza e del documento di identità.

*“Bisogna dare a tutti la residenza subito.  
Io vivo in comunità da dieci mesi e sono ancora  
senza residenza.  
Non posso fare la carta d'identità e tante altre cose.  
Come faccio a dire che la comunità è casa mia  
se non ho neanche la residenza!”*

Tornando al permesso di soggiorno, esso serve a regolarizzare la presenza di un minorenni straniero, ed è rilasciato dal questore. Ogni minorenni straniero non accompagnato potrebbe richiedere, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, un permesso di soggiorno per minore età anche prima della nomina del tutore con validità fino al compimento della maggiore età.

- !** **Va tuttavia notato che in alcuni Comuni è stata rilevata una progressiva riluttanza a rilasciare questo tipo di permessi. Tale difficoltà è contraria alla legge e casi del genere dovrebbero essere sempre segnalati alle autorità competenti. Vi sono altre tipologie di permessi di soggiorno ai quali i minorenni stranieri non accompagnati possono accedere (si veda [SCHEDA 3](#)). Sarà compito del tutore, con l'ausilio di un operatore legale o di altro soggetto competente, valutare quale di essi possa essere**

**più rispondente alle esigenze del minorenni tenendo conto della sua particolare situazione. Qualora il tutore non sia stato ancora nominato, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.**

Oltre all'iscrizione anagrafica necessaria per beneficiare di servizi pubblici, il processo di registrazione dovrebbe servire anche a raccogliere gli elementi riguardanti la storia e la situazione del minorenni utili a comprendere quali siano i suoi bisogni specifici per poter rispondere agli stessi. Alcune informazioni utili ad effettuare la valutazione dei bisogni possono includere:

- Ragioni per essere separato o non accompagnato dalla propria famiglia (si veda [SCHEDA 4](#));
- Esistenza di particolari vulnerabilità (si veda [SCHEDA 5](#)), comprese esigenze di salute, fisiche o psico-sociali e anche di protezione che possano derivare da violenze subite, situazioni di tratta e/o sfruttamento (si veda [SCHEDA 6](#)) o trauma;
- Informazioni utili a determinare l'esistenza di esigenze di protezione internazionale (si veda [SCHEDA 1](#)).

*La nozione di vulnerabilità, secondo una prospettiva socio-ecologica, si riferisce alla relazione fra le caratteristiche individuali del minorenni e il contesto circostante.*

*Ne consegue che il grado di vulnerabilità al quale è esposto un minorenni può essere determinato dalla capacità del contesto di considerare e rispondere alle caratteristiche individuali dello stesso.*

I dati anagrafici e sociali dichiarati dal minorenni straniero non accompagnato sono registrati nel Sistema Informativo Nazionale al fine di tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione, secondo quanto stabilito dalla legge.

Il personale qualificato della struttura di accoglienza è responsabile di aprire e compilare un'apposita cartella sociale a seguito del colloquio iniziale con il minorenne. Tale cartella dovrebbe essere successivamente trasmessa ai servizi sociali del Comune di residenza del minorenne e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

*La cartella sociale è uno strumento di carattere multidisciplinare e condiviso fra i diversi soggetti coinvolti nell'accoglienza volto a evidenziare elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minorenne straniero non accompagnato.*


- !** **Bisogna comunque essere consapevoli del fatto che la cartella sociale, introdotta dalla recente legge**
- o** **47/2017, non sia ancora sistematicamente utilizzata da parte dei soggetti interessati. In molti casi, la cartella sociale non viene neanche creata, le informazioni contenenti risultano spesso parziali o inaccurate, e molto raramente è usata come strumento di cooperazione coordinata fra i diversi attori.**

Altre procedure di registrazione di cui il tutore dovrebbe occuparsi quali la registrazione al Servizio Nazionale Sanitario o ai corsi di studio sono presentate nelle sezioni seguenti.

### **Orientamenti per il tutore:**

- Occuparsi dell'iscrizione anagrafica del minorenne nel Comune dove risiede e, nel caso sia già stata fatta, verificarne l'esito, la correttezza dei dati e raccogliere qualsiasi documentazione che ne sia risultata. È importante assicurarsi che l'indirizzo domiciliare associato al ragazzo sia corretto;

- Supportare il ragazzo, sia psicologicamente che in termini operativi, durante il percorso di ottenimento di un documento o similare; il tutore dovrebbe anche assicurarsi che qualsiasi registrazione di tipo anagrafico avvenga correttamente, verificando che tutti i dati e informazioni siano stati trascritti senza errori;
- Accompagnare il minore durante procedure amministrative rilevanti, assicurandosi che egli riceva tutte le informazioni necessarie e che venga ascoltato in tutte le decisioni che lo riguardano;
- Procedere alla richiesta del permesso di soggiorno se non è ancora stato fatto;
- Assicurarsi che, in caso di necessità, speciali misure di protezione siano immediatamente predisposte a seguito dell'identificazione;
- Verificare, in un'ottica collaborativa, che il personale della struttura di accoglienza abbia aperto la cartella sociale, che essa contenga informazioni corrette e che sia stata trasmessa agli altri soggetti interessati;
- Interagire con il minore in maniera empatica e sensibile e osservare eventuali fattori di rischio e di protezione in relazione alla sua situazione;
- Essere consapevole che il ragazzo ha una storia unica, che accumula una serie di esperienze vissute altrove, molto prima di arrivare in Italia, che il suo vissuto insieme alle aspirazioni future ha probabilmente influenzato il suo carattere e la maniera in cui si rapporta con l'attuale contesto circostante. Il rapporto che il tutore instaurerà con il minore dovrà quindi tenere conto di questi elementi personali di carattere biografico per cercare di "abbracciarli". In questo senso, è importante cercare di avvicinarsi al ragazzo con un atteggiamento umano, informale e adeguato alle sue necessità e ai suoi interessi, per non essere percepito semplicemente come uno dei diversi professionisti con i quali vengono stabiliti i contatti.



Cure e supporto  
immediati



Questa fase si pone come obiettivo quello di stabilizzare la situazione del minore assicurandosi di aver corrisposto tutte le sue necessità fisiche e psicologiche. È questa risposta infatti che può consentire alla persona minorenni di stabilire un minimo grado di fiducia e comunicazione così da orientare la pianificazione di misure adeguate e rispondenti alle sue peculiari necessità. La tempestiva nomina di un tutore si caratterizza come elemento importante per raccordare le diverse funzioni nel superiore interesse del minore e per garantire che l'insieme dei suoi diritti venga rispettato e tradotto in un'azione sinergica e integrata. Anche se il tutore volontario potrebbe comparire solo a partire da questa fase, egli dovrà tuttavia considerare e rapportarsi con le fasi e le esperienze vissute precedentemente dal minore.

## 2.1 PRIMA ACCOGLIENZA

Il sistema italiano prevede due fasi di accoglienza: la prima accoglienza risponde alle esigenze di soccorso e di protezione immediata; la seconda mira alla progressiva acquisizione dell'autonomia dei giovani attraverso misure di presa in carico e inclusione sociale.

- 1** La legge prevede che per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni,
- 2** all'identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, i minorenni non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate istituite con decreto del Ministro dell'Interno. Nonostante la legge preveda un periodo di prima accoglienza limitato, i 30 giorni previsti dalla normativa non sono sempre rispettati, causando

**permanenze di eccessiva durata in strutture che non consentono l'accesso dei minorenni a adeguati servizi, misure e risorse, ostacolando conseguentemente l'avvio di un progetto individualizzato. Molti ragazzi, dunque, si trovano accolti per lunghi periodi in strutture di prima accoglienza dove nessuno si occupa del loro percorso di integrazione né del rilascio dei documenti, e dove talvolta non sono adeguatamente soddisfatti neanche i bisogni primari.<sup>6</sup>**

*“La comunità non la sentiamo come casa nostra. Sappiamo che siamo lì solo per un momento”.*

Le strutture di prima accoglienza sono quindi attivate dal Ministero in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dallo stesso Ministero anche in convenzione con gli enti locali. Le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell'interno, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e del principio del superiore interesse. Secondo tale decreto, le strutture governative di prima accoglienza possono accogliere non più di 50 minorenni in almeno due sedi a loro destinate in via esclusiva. I centri dovrebbero essere situati in luoghi facilmente raggiungibili per favorire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio. Essi dovrebbero dotarsi di un regolamento ed erogare i seguenti servizi minimi ai minorenni:

---

<sup>6</sup> Intersos, 2018: <https://www.intersos.org/msna-italia-tutela-dei-diritti-dei-minori-politiche-migratorie-repressive/>.

- servizi legati alla gestione amministrativa
- mensa
- beni per la cura personale
- orientamento linguistico<sup>7</sup> e mediazione culturale
- informazione giuridico-legale
- supporto alle autorità competenti e all'identificazione e all'affidamento successivo del minore.

**!** Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza dovrebbe essere garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio, nonché le sue aspettative future. Le informazioni derivanti da tale colloquio dovrebbero essere inserite nella cartella sociale di cui sopra. Occorre sottolineare tuttavia che queste pratiche di ascolto, se e quando applicate, solo in rari casi sono sostenute dalla necessaria qualità e dalla dovuta attenzione.

---

<sup>7</sup> Per quanto riguarda l'insegnamento di base della lingua italiana, i Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) consentono l'iscrizione ai corsi per l'italiano di base dei minorenni stranieri non accompagnati.

### Orientamenti per il tutore:

- Verificare che le necessità di base del minorenni che competono alla struttura di accoglienza siano adeguatamente soddisfatte, comprese le dimensioni del cibo, dell'igiene personale e degli spazi, dell'abbigliamento, ecc. e attivarsi qualora venissero riscontrate criticità;
- Comprendere, attraverso l'osservazione, l'ascolto e il dialogo con il minorenni, se il trattamento che lo stesso riceve nella struttura da parte del personale, degli altri ospiti ed altre eventuali presenze sia adeguato e rispettoso dei suoi diritti;
- Stabilire un'interlocuzione con il personale della struttura volta a favorire il benessere del giovane in relazione a tutti gli aspetti che lo riguardano;
- Cooperare con altri soggetti coinvolti nella fase di prima accoglienza quali i servizi sociali per determinare e sostenere il superiore interesse del minorenni in ogni decisione che lo riguarda e iniziare a predisporre un progetto individualizzato.

## 2.2 NOMINA DEL TUTORE

*"I tutori aiutano anche i tuoi pensieri.*

*Quando non hai nessuno che ti aiuta pensi tanto, pensi a cose molto più grandi di te. Se hai il tutore invece trovi una persona che ti dice 'stai tranquillo, ci sono io'. Il tutore ti dà tranquillità. Ed è importante perché quando non hai tranquillità diventi matto".*

Gli standard internazionali ed europei, così come la normativa italiana, riconoscono l'importanza di nominare un tutore competente e preparato, il più rapidamente possibile, che funga da garanzia per assicurare la centralità del minorenne e il rispetto del suo superiore interesse.<sup>8</sup> In Italia, la legge 47/0217 ha introdotto un nuovo modello di tutela basato sulla nomina di cittadini volontari selezionati e adeguatamente formati dagli uffici dei Garanti Regionali per l'infanzia e l'adolescenza. La procedura prevede che il Tribunale per i Minorenni, attingendo all'elenco dei tutori volontari istituito dai garanti regionali, proceda alla nomina del tutore, il quale dovrà recarsi in Tribunale per giurare di esercitare la funzione con fedeltà e diligenza. I tempi della nomina sono di fatto variabili nelle diverse regioni del territorio italiano.

**Tuttavia, laddove il numero dei tutori volontari disponibili sia insufficiente a coprire la totalità delle presenze dei minori, il Tribunale per i Minorenni potrà avvalersi della cosiddetta tutela istituzionale, ossia i casi in cui viene nominato tutore un rappresentante dell'amministrazione comunale o delle autorità locali. Si viene così a creare un doppio standard secondo cui i minorenni che beneficiano della tutela volontaria sembrano avere maggiori opportunità di integrazione rispetto a coloro che non ne hanno accesso, almeno fino a quando la disponibilità di cittadini volontari non sarà sufficiente a coprire i bisogni del territorio.**

---

<sup>8</sup> Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 6 (2005).

*Quando il tutore viene nominato diventa l'esercente della responsabilità genitoriale su base volontaria*

Com'è stato ampiamente spiegato nel primo capitolo il tutore ha, in sintesi, il triplo mandato di: assicurare il benessere generale del

minorenne, esercitarne la rappresentanza legale integrando la sua capacità giuridica limitata, e salvaguardare i suoi diritti.<sup>9</sup> Chiaramente, il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità con il principio dell'interesse superiore del minore.

Il Tribunale per i Minorenni è l'organo che sovrintende l'operato del tutore, il quale per altro non gode di pieni poteri decisionali ma è soggetto all'autorizzazione del giudice per procedere alla messa in atto di alcune azioni particolari di cui agli articoli 374 e 375 del Codice civile.

Occorre infine specificare che il tutore può delegare alcune pratiche di carattere ordinario all'operatore della comunità attraverso apposito modulo di delega.

### **Orientamenti per il tutore:**

- Attendere la comunicazione del decreto di nomina da parte del Tribunale per i Minorenni (si veda Allegato)<sup>10</sup>;
- Recarsi in Tribunale il giorno fissato per procedere al giuramento;
- Compilare eventuali relazioni periodiche richieste dal Tribunale e specificate nel decreto di nomina;

---

<sup>9</sup> Agenzia dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2015).

<sup>10</sup> Modello di decreto di nomina di tutori volontari gentilmente resa disponibile dal Tribunale per i Minorenni di Genova

In seguito alla nomina:

- Capire dove alloggia il minorenni e fissare un appuntamento conoscitivo con il personale della struttura per un primo confronto sulla situazione del minorenni;
- Con l'aiuto degli operatori della struttura, organizzare un primo incontro con il minorenni - se necessario in presenza di un interprete o di un mediatore culturale – per presentarsi, spiegare il ruolo del tutore, evidenziando come esso si distingue dalle altre funzioni (volontarietà, gratuità, rapporto *ad personam*, difensore dei diritti del ragazzo, confidenzialità, terzietà, adulto amico);
- Contattare l'assistente sociale del minorenni e fissare un appuntamento per valutare insieme la situazione del minorenni e i suoi bisogni.

## 2.3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE SUI DIRITTI DEL RAGAZZO

Il diritto dei minorenni a ricevere informazioni sui loro diritti dev'essere inteso nella sua complessità e declinato rispetto alla particolare e diversa situazione di ogni singolo ragazzo. Essere informati è fondamentale per riuscire a orientarsi in un contesto nuovo e dare senso e prospettiva alla propria presenza. Per poter essere processata, l'informazione dev'essere prima ricevuta, poi capita e infine compresa. Sarà compito dell'"informatore" cercare di trasmettere al minorenni nel modo più adeguato possibile tutti gli elementi utili a inquadrare al meglio la sua situazione in relazione al contesto di accoglienza. Tale aspetto è fondamentale per aiutare il ragazzo a essere consapevole delle possibilità che offre il contesto e a costruire un rapporto vantaggioso con le stesse.

*“In comunità ci sono alcuni che ti dicono cose importanti per andare avanti”.*

Secondo la legge durante la permanenza in prima accoglienza, i minorenni dovrebbero ricevere con modalità adeguate alla loro età ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. La realizzazione di questi diritti è solitamente garantita dall'accesso a determinati servizi che dovrebbe essere assicurato sin dai primi momenti dell'identificazione. Fra essi rientrano l'accesso alle cure mediche, il supporto psico-sociale, la mediazione culturale e linguistica e l'assistenza legale. È auspicabile che il ragazzo sia a conoscenza di tali diritti e servizi, tuttavia è altrettanto importante che questa conoscenza sia trasmessa in maniera realistica rispetto alle prassi e alle condizioni della realtà territoriale in cui il minore si trova.

Vi sono diversi soggetti che svolgono un ruolo informativo nei confronti dei ragazzi, a seconda dei loro mandati e del focus del loro lavoro. In questo senso, il personale della comunità di accoglienza, ossia gli operatori che hanno un rapporto quotidiano con i ragazzi, sono chiamati a fornire informazioni generali sul sistema di accoglienza, sulle pratiche ordinarie e sulla vita in struttura. Spetta ai servizi sociali invece la trasmissione di informazioni relative alle procedure amministrative e alla progettualità. In relazione al diritto all'assistenza legale, oltre all'avvocato, occorre sottolineare l'importanza dell'operatore legale all'interno delle strutture di accoglienza, la cui funzione consiste proprio nell'informare e orientare i ragazzi ed eventualmente i loro tutori circa le procedure di diritto amministrativo, compresa la possibilità di richiedere la protezione internazionale. Purtroppo, la presenza di tale operatore in tutte le strutture di accoglienza non è assicurata poiché disposta discrezionalmente dai gestori della struttura.

**!** È invece molto importante ricevere un orientamento legale adeguato poiché secondo alcune analisi nella pratica le proposte che vengono rivolte ai minorenni stranieri non accompagnati riguardo il loro status legale e le possibilità di richiedere asilo o altra protezione tendono ad essere standardizzate e poco puntuali. Il tutore, in questo senso, è in una posizione privilegiata per cercare di assicurare una considerazione individualizzata del minorenne tutelato e cercare di velocizzare i tempi, ad esempio, provvedendo al più presto alla compilazione del modello C3 (si veda allegato) qualora si ritenga opportuno richiedere la protezione internazionale (si veda Step successivo). La possibilità di attivare una procedura di ricongiungimento familiare (si veda Step 5) è un'altra delle informazioni fondamentali che il ragazzo dovrebbe ricevere sin dai primi momenti. Purtroppo in molti casi i ragazzi non ne sono a conoscenza oppure lo vengono a sapere troppo tardi per poter attivare l'iter procedurale necessario entro il compimento della maggiore età.

Il tutore è dunque colui che dovrebbe cercare di mettere in relazione tutte le informazioni, assicurare che esse siano rilevanti tenendo conto della specifica situazione del minorenne, così da aiutare il ragazzo a comprenderne più facilmente il senso complessivo.

*“Quando vedi che delle persone grandi sono brave è bello ascoltarle. Loro hanno esperienza e ti parlano di cose che tu ancora non hai visto. Possono aiutarti tanto”.*

La legge 47/2017 all'articolo 16 stabilisce il diritto dei minorenni stranieri non accompagnati di essere informati rispetto all'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, a prescindere del fatto che l'assistenza sia di ufficio o di fiducia, purchè in entrambi i casi ne ricorrano i presupposti di reddito. Nel caso in cui egli sia assistito da un difensore di ufficio, ovvero dal difensore designato dal magistrato procedente (P.M. o Giudice), verrà semplicemente richiesto di documentare la sussistenza delle condizioni di reddito che consentono di accedere al patrocinio (attualmente non superiore ad € 11.493,82 annui).

Qualora, invece, gli esercenti la responsabilità genitoriale del minore intendano nominare un difensore di fiducia dovranno presentare apposita richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle forme indicate per il processo penale comune: la domanda si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, sia esso Giudice per le indagini preliminari, dell'udienza preliminare o del dibattimento. Nel caso in cui l'istanza sia rigettata, l'istante può proporre ricorso. Se invece vi è ammissione, l'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine (COA) del distretto della competente Corte di Appello. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario, e tra queste ultime rientra l'onorario del difensore.

### Orientamenti per il tutore:

- Verificare se il minorenni abbia ricevuto e compreso tutte le informazioni rilevanti e le modalità con le quali queste informazioni sono state trasmesse. Nel caso in cui al minorenni mancassero degli elementi per avere consapevolezza della sua situazione il tutore dovrebbe, personalmente o attraverso l'attivazione di altre competenze, garantire che il minorenni possa ricevere tali informazioni in maniera adeguata e sensibile;
- Rendersi disponibile a rispondere ad eventuali domande, questioni, curiosità del ragazzo;
- Partecipare agli scambi tra il minorenni e l'operatore legale, cercando di contestualizzare e qualificare qualsiasi proposta in relazione alla specifica situazione personale del minore;
- Nel rapportarsi con il ragazzo, cercare di evitare domande non necessarie, che possano risultare invadenti, anche rispetto alla sua storia presente e passata, rispettare il silenzio e i tempi del ragazzo;

## 2.4 SALUTE, CURE MEDICHE E ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

*L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il concetto di salute come "uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale che deriva da un complesso di fattori che comprende sia l'assenza di malattia sia l'adattamento soggettivo all'ambiente in cui l'individuo si trova"*

La dimensione della salute di una persona non riguarda solo l'assenza o la presenza di malattie o altri disturbi ma uno stato di completo benessere che comprende la dimensione fisica, psicologica ed emotiva. Tale considerazione è decisamente opportuna quando si

tratta di accompagnare il percorso di ragazzi con esperienze di vita complesse e che hanno pochi rapporti positivi e di prossimità con adulti di riferimento in un nuovo contesto. Cercare di comprendere quali elementi nella situazione del ragazzo possano contribuire favorevolmente a raggiungere o mantenere questo stato di benessere generale è un compito fondamentale che può essere assunto dal tutore.

Per le questioni che riguardano l'accesso alle cure mediche, i minorenni stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, hanno l'obbligo di essere iscritti al SSN a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.<sup>11</sup> L'iscrizione al SSN è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale (il tutore) o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.<sup>12</sup> L'iscrizione può essere effettuata presso l' Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza o dimora e richiede, oltre al codice fiscale, la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno, qualora non sia stato ancora ottenuto.

---

**11** Art. 34, Testo Unico Immigrazione.

**12** Art. 14, L. 47/2017.

*“La salute è la cosa più importante nella vita.  
Più importante del lavoro, della ricchezza.  
Puoi anche essere ricco ma se non hai  
una buona salute a che cosa ti servono i soldi?”*

Le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in regime di esenzione dal pagamento del Ticket sanitario. Sarà compito della struttura di accoglienza richiedere l'esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito. Solitamente, è necessario fare una richiesta a parte per l'esenzione dal Ticket per le cure dentarie.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alle cure mediche, l'operatore della struttura di accoglienza dovrebbe occuparsi delle questioni ordinarie, compreso l'accompagnamento alle visite, la somministrazione di farmaci o di vaccini. Il tutore, invece, è chiamato in causa nei casi di particolare gravità o eccezionalità come ad esempio un intervento chirurgico, per il quale è necessario il consenso firmato dell'esercente la responsabilità genitoriale. Questo però non toglie che il tutore possa comunque interessarsi alle questioni ordinarie di carattere medico.

La valutazione dello stato di salute mentale non può prescindere da considerazioni legate alla cultura di appartenenza e quindi deve tenere conto sia dello specifico contesto culturale in cui il ragazzo manifesti eventuali disturbi, sia del gruppo etnico-culturale di provenienza o di appartenenza.

### Orientamenti per il tutore:

- Procedere all'iscrizione del ragazzo al Servizio sanitario nazionale o, nel caso in cui sia già stato fatto, verificare l'esito dell'*iter*;
- Interessarsi dello stato di salute generale del minorenni, sia fisica che mentale, tenendo presente la variabile culturale (si veda [SCHEDA 7](#)) che in relazione alla dimensione della salute acquisisce una rilevanza particolare;
- Monitorare l'andamento delle visite e altre questioni di tipo medico a carico del personale della struttura di accoglienza;
- Essere reperibile per fornire il proprio consenso nel caso vi fosse necessità di interventi chirurgici o altre operazioni mediche di carattere eccezionale stando vicino al ragazzo per assisterlo come si farebbe per un familiare biologico.



Valutazione individuale  
dei bisogni della persona

“ *Iniziare a comprendere qualche parola che ancora però non basta a spiegare il perché o a capire chi sta parlando. Ancora troppe poche parole per continuare un racconto. Le diverse persone che parlano ma tra loro non si parlano.*

*Ognuno pensa di poter spiegare e di sapere. Come se si fosse tutti uguali, come se si avesse tutti la stessa storia, come se il bisogno di quel momento potesse davvero rappresentarci o guidare quello che verrà. Sentire con grande difficoltà la solidarietà di chi sta intorno perché è troppo difficile distinguere le parole dalle intenzioni.*

*Dopo un viaggio così lungo non si può essere trattati come bambini soprattutto quando i motivi che hanno spinto a quel viaggio sono così chiari. Ancora troppo presto per mostrare le proprie ferite che ora sembrano diventare l'unica cosa importante per essere riconosciuti, per ottenere qualcosa. Tante differenze o cose che potrebbero far male non vengono considerate.*

*La famiglia comincia a mancare, tanto. Meno male che ci sono gli amici o un telefono per assicurare a casa. Esiste in questo posto qualcuno con cui poter veramente parlare? Qualcuno che finalmente capisca chi si è e che cosa si vuole?* ”

Dopo aver corrisposto i bisogni immediati e reso più stabile la situazione del minorenne (Step 1-2) questa fase si pone come obiettivo una conoscenza più approfondita della situazione del ragazzo, delle sue vulnerabilità, delle sue risorse e delle sue aspirazioni in modo da predisporre al meglio tutte le condizioni per definire un progetto educativo individualizzato rispondente alle variabili relative alla storia e alle prospettive del ragazzo. La partecipazione attiva e l'ascolto del minorenne rappresentano fattori determinanti per la valutazione sul da farsi. La presenza di mediatori linguistici e culturali risulta indispensabile alla realizzazione efficace di questa fase.

### **3.1 VERIFICA E INDAGINI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE**

La procedura relativa alle indagini familiari consente di valutare la situazione familiare del minorenne e costituisce un primo passo per ristabilire i contatti tra il ragazzo e la famiglia di origine, qualora essi siano stati interrotti. Le indagini familiari possono quindi essere condotte nel paese di origine, in paesi terzi e nel paese di destinazione per verificare la presenza di famigliari idonei a prendersi cura del minorenne.

Utilizzando una prospettiva fondata sui diritti, la ricerca di una soluzione durevole per il minorenne comincia con l'analisi delle possibilità del minore di ricongiungersi con la sua famiglia. Rintracciare la famiglia è una componente essenziale della determinazione di una soluzione durevole e dovrebbe essere resa prioritaria a meno che le indagini stesse, o le modalità con cui esse vengono effettuate, possano essere contrarie al superiore interesse del minorenne o minacciare i diritti fondamentali di coloro che sono oggetto del rintraccio. Queste precauzioni sono particolarmente importanti nei casi di minorenni richiedenti protezione internazionale poiché il contatto con la fami-

glia nel paese di origine potrebbe da un lato essere molto difficoltosa per loro, e dall'altro mettere a rischio la loro situazione o quella dei loro familiari.

La normativa italiana stabilisce che al fine di garantire il diritto all'unità familiare sia tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.<sup>13</sup> Nei cinque giorni successivi al colloquio iniziale con il personale della struttura di accoglienza, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, e previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale (sia esso il tutore o un altro soggetto quale il responsabile della struttura), anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, il quale avvia immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui sopra. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.<sup>14</sup>

**📌** Nella pratica, questa procedura non viene attivata in maniera automatica a seguito del colloquio iniziale. È pertanto conveniente che il tutore verifichi se la richiesta sia stata inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso negativo il tutore potrà trasmettere la richiesta per via telemati-

---

**13** Art. 19, co. 7, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

**14** Art. 7 co. 2, L. 47/2017.

ca attraverso l'invio della cosiddetta "**Scheda E**" reperibile sul sito del Ministero, <http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri/Documents/scheda-E-Richiesta-di-rintraccio-dei-familiari-del-minore-straniero-non-accompagnato.odt>. La Direzione Generale comunica i dati e le informazioni contenute nella "Scheda E" all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) che è l'organismo attualmente designato per lo svolgimento delle indagini familiari.

### Orientamenti per il tutore:

- Verificare se siano state avviate indagini familiari prima della sua nomina;
- Qualora non siano già avviate, valutare insieme ad altri soggetti se sia nel superiore interesse del minorenne avviarle;
- Se lo è, inviare la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo la modalità descritta sopra, previo consenso informato del minorenne all'indirizzo email: [minoristranieri@lavoro.gov.it](mailto:minoristranieri@lavoro.gov.it);
- Dare seguito alla richiesta al suo esito e informare il minorenne.

## 3.2 VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE

*Il Comitato ONU sui diritti dei minorenni definisce l'approccio olistico come quello che considera lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale del minorenne (Commento generale no. 5 para. 12)*

La valutazione individuale della situazione del minore deve essere basata sul principio del superiore interesse del minorenne, ossia, sulla possibilità di assicurare al minorenne il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti

riconosciuti alle persone di minore età così come uno sviluppo olistico e armonico.<sup>15</sup>

Il concetto del superiore interesse si può definire su tre livelli:

- Come diritto sostantivo: il diritto del minorenne a vedere il suo superiore interesse valutato e tenuto in considerazione preminente qualora diversi interessi vengano considerati in un processo decisionale che lo riguarda. L'Articolo 3 della CRC, paragrafo 1, crea un obbligo intrinseco per gli Stati, è direttamente applicabile (di immediata esecuzione) e può essere invocato dinnanzi ad un giudice.
- Come principio legale interpretativo fondamentale: se una disposizione legale è soggetta a più di un'interpretazione, l'interpretazione che deve essere adottata è quella che meglio risponde al superiore interesse del minorenne.
- Come norma procedurale: nel caso in cui debba essere presa una decisione che riguarda un minorenne, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto (negativo o positivo) della decisione sul minorenne in questione.

---

**15** Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minorenne a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (pag. 3).

Valutare e determinare il superiore interesse del minore richiede l'esistenza di garanzie procedurali. La giustificazione di una decisione dovrebbe illustrare come tale diritto sia stato esplicitamente tenuto in considerazione. Gli Stati devono quindi spiegare come questo diritto è stato rispettato nel processo decisionale, su quali criteri si basi, e come l'interesse del minore sia stato messo a confronto con altre considerazioni.<sup>16</sup>

Naturalmente, la valutazione del superiore interesse dovrà essere effettuata caso per caso e secondo un approccio multidisciplinare che coinvolga diversi soggetti e professionalità a contatto con il minore. Si tratta, in sostanza, di raccogliere gli elementi che consentano di comprendere la situazione del ragazzo e di fare la scelta migliore per lui, tenendo conto delle esigenze immediate ma considerando anche una prospettiva temporale più estesa. Tale principio riconosce l'individualità di ogni minore, pertanto, il principio dell'interesse superiore deve essere interpretato tenendo conto delle specifiche circostanze relative a ogni particolare minore, e risultare nella predisposizione di un piano individualizzato per il ragazzo.

La valutazione del superiore interesse è un processo circolare e continuo che risulta prima nella determinazione dello stesso e poi nella sua implementazione, la quale a sua volta richiede una nuova valutazione, e via seguendo.

Essa deve quindi essere intesa nella sua accezione dinamica, flessibile e consensuale fra i diversi soggetti implicati, a cominciare dal ragazzo che dovrebbe essere sempre coinvolto. Tale processo dovrebbe consentire ai vari attori di avere una comprensione condivisa della situazione del minore e delle sue prospettive e di dotarsi di uno strumento operativo attraverso il quale affrontare processi decisionali di diverso tipo (alloggio,

---

**16** Ibid. (pag. 4)

cure mediche, studi, accesso al mercato del lavoro, attività ricreative o di carattere socioculturale, rapporti con la famiglia di origine, prevenzione di rischi, ecc.).

Benché non vi sia una formula esatta per determinare il superiore interesse, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha individuato una serie di elementi chiave da prendere in considerazione. Nel Commento Generale n° 14, il Comitato ribadisce che i diritti riconosciuti nella Convenzione e nei Protocolli Opzionali costituiscono il quadro di riferimento per l'interpretazione del superiore interesse.

#### **ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA DETERMINAZIONE DELL'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE**

- a) *Il punto di vista del minorenni;*
- b) *L'identità del minore;*
- c) *Preservazione dell'ambiente familiare e continuità delle relazioni;*
- d) *Assistenza, protezione e sicurezza del minore;*
- e) *Situazione di vulnerabilità;*
- f) *Il diritto del minorenni alla salute;*
- g) *Il diritto del minorenni all'istruzione<sup>17</sup>.*

Nel determinare l'interesse superiore dei ragazzi, il tutore - in collaborazione con i soggetti professionali di tutte le istituzioni che lavorano direttamente con essi - dovrebbe far riferimento agli elementi descritti nel riquadro precedente, a partire da una valutazione delle circostanze specifiche che rendono unico il minorenni<sup>18</sup>.

---

**17** Ibid. (pag. 12- 17).

**18** Ibid. (para. 49).

Occorre sottolineare l'importanza di curare le modalità di coinvolgimento del minorenni. Non bisogna dimenticare che il minorenni si trova in un contesto relativamente nuovo e quindi sconosciuto. I diversi operatori dovranno rispettare i tempi del ragazzo nell'aprirsi a raccontare aspetti personali del proprio presente o passato.

### **Orientamenti per il tutore:**

- Aiutare il minorenni a comprendere e distinguere il ruolo e le funzioni dei diversi soggetti in contatto con lui, a cominciare dal ruolo del tutore stesso, ma anche dell'educatore, l'assistente sociale, l'avvocato, il mediatore culturale, la scuola, ecc.;
- Assicurare che la voce e le opinioni del minorenni vengano prese in dovuta considerazione durante la determinazione del suo superiore interesse e nell'ambito di processi decisionali che lo riguardano;
- Contribuire attivamente alla determinazione del superiore interesse dalla posizione di terzietà che caratterizza la figura del tutore;
- Vigilare affinché i diversi soggetti coinvolti nella determinazione agiscano in favore del ragazzo e non di altri possibili interessi;
- Verificare che il risultato della valutazione del superiore interesse sia effettivamente considerata nelle scelte successive che riguardano il minorenni.

### 3.3 RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O SPECIALE

*“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica” art. 10 comma 3 della Costituzione Italiana*

Le fasi precedenti forniscono già una serie di elementi che consentono di iniziare a valutare la possibilità che il minore richieda la protezione internazionale o speciale (si veda [SCHEDA 1](#)). La valutazione della situazione del

minorenne nel paese di origine dovrebbe aiutare a capire se sussistano i presupposti per poter procedere ad effettuare tale richiesta. Va specificato che non è solo la situazione generale nel paese di provenienza a determinare la possibilità di beneficiare della protezione internazionale ma anche le specifiche condizioni di vita del minorenne. Eventuali violazioni specifiche dei diritti dell'infanzia devono essere prese in considerazione nel valutare la richiesta di protezione internazionale o speciale di ogni persona di minore età.

- ❗ **Purtroppo, tali considerazioni di carattere specifico tendono ad essere ommesse da parte delle autorità coinvolte e spesso anche dagli operatori legali che seguono i vari casi. Il modo in cui il sistema percepisce, riconosce e tratta i minorenni stranieri non accompagnati sembra essere molto standardizzato e perfino stereotipato in base al paese di provenienza. Questo limite si manifesta in maniera particolare durante le procedure di richiesta di protezione internazionale o speciale.**

*Child-friendly è l'espressione utilizzata in inglese per riferirsi a modalità e procedure che sono accessibili, adeguate ed adatte ai bisogni di ogni minorenne*

I compiti relativi alla richiesta di protezione internazionale sono svolti dal tutore e, prima della sua nomina, dal responsabile della comunità di accoglienza. È auspicabile che il tutore si avvalga dell'assistenza di un professionista competente in materia, sia esso l'operatore legale della comunità, un avvocato o un'organizzazione specializzata.

- !** **La procedura per la determinazione della protezione internazionale prevede garanzie procedurali e misure di protezione specifiche per le persone di minore età<sup>19</sup>, benché nella pratica siano poco rispettate, soprattutto negli uffici della Questura dove i contesti e i modi non sembrano essere *child-friendly*, ossia a misura di minorenni, come invece propongono gli standard europei.<sup>20</sup>**

La procedura si divide in tre fasi:

- **La presentazione della domanda:** Il tutore e il minorenne devono presentare la richiesta in Questura, dove a seguito di un colloquio verrà rilasciato il modello C3 (si veda allegato), il quale contiene le informazioni relative al minorenne risultanti da tale colloquio. Il minorenne, con l'aiuto del tutore o di altra persona idonea, dovrà compilare il modulo. È possibile presentare in quel momento una relazione scritta dallo stesso minorenne sulla sua storia di vita così come qualsiasi documentazione che possa risultare rilevante ai fini dell'esame della domanda. La presenza di un interprete in Questura dovrebbe essere assicurata, anche se nella pratica non è sempre disponibile.

**19** Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito web di UNHCR: <https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/protezione/minori-non-accompagnati>.

**20** Per approfondire i principi e le caratteristiche della giustizia e dei procedimenti a misura di minorenne si veda le Linee guida del Consiglio di Europa per una giustizia a misura di minore, 2010. Per un approfondimento tecnico rispetto alla procedura, anche a livello europeo, si rimanda alla sezione "Practical tools" del sito di EASO -European Asylum Support Office: <https://www.easo.europa.eu/practical-tools>

- **Il colloquio in Commissione:** dopo aver presentato la domanda, questa sarà esaminata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale composta da 4 membri. Il procedimento di esame della domanda prevede un colloquio personale con il richiedente, durante il quale oltre al minorenni saranno presenti il tutore, un interprete ed eventualmente un esperto (l'assistente sociale, legale o uno psicologo). L'audizione dell'interessato può essere omessa solamente qualora la Commissione ritenga di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda oppure in presenza di gravi motivi di salute del richiedente. Di norma il colloquio si svolge alla presenza di uno solo dei componenti scelto tra coloro che hanno una specifica formazione e possibilmente dello stesso sesso del richiedente. Su determinazione del Presidente, o su richiesta del minorenni preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.<sup>21</sup> Alla fine del colloquio viene letto e firmato il verbale, dopo aver verificato tutte le informazioni raccolte, corretto eventuali inesattezze o aggiunto ulteriori elementi.
- **Decisione ed eventuale ricorso:** la decisione viene assunta dalla Commissione. In caso di diniego il minorenni, che deve poter beneficiare di un'adeguata assistenza legale, ha il diritto di presentare un ricorso dinanzi al tribunale ordinario.

**È importante sapere che i tempi sono variabili e, spesso, molto lunghi anche per i richiedenti di minore età. Il tutore potrà sollecitare le autorità competenti rispetto allo stato di avanzamento della procedura; sarà comunque importante che verifichi anche l'indirizzo in cui verranno inviate le notifiche relative alla procedura.**

---

<sup>21</sup> Art. 12, D.lgs. 25/2008.

### Orientamenti per il tutore:

- Supportare il minorenni durante l'intera procedura, informandolo e orientandolo;
- Considerare le implicazioni emotive e psicologiche che l'iter può avere sul minorenni. Nelle diverse fasi, al minorenni verrà chiesto di raccontare più volte la sua storia, forse anche in contesti estremamente burocratici e in maniera funzionale all'ottenimento della protezione. La rievocazione di certi ricordi può avere degli effetti emotivi sul ragazzo, soprattutto nella condizione di incertezza in cui spesso si trovano le persone richiedenti asilo.
- Accompagnare fisicamente e assistere il minorenni in determinate fasi della procedura, in particolare durante la presentazione della richiesta in Questura e il colloquio in Commissione. È importante che il tutore comprenda il suo ruolo di garanzia durante il colloquio poiché, ad esempio, è tenuto ad accertarsi che sia presente il mediatore culturale o l'interprete potendo eventualmente anche far rinviare il colloquio, oppure che tutto si svolga nel rispetto della persona minorenni potendo alla fine eventualmente aggiungere sue considerazioni.
- In caso di diniego, valutare insieme a un legale la possibilità di presentare ricorso e, in tal caso, dar seguito a tutto l'iter.

## 3.4 PARTICOLARI ESIGENZE DI PROTEZIONE

Gli Standard internazionali e la normativa italiana riconoscono la particolare attenzione che deve essere riservata ai bisogni/ diritti relativi ad alcune situazioni o condizioni particolari che richiedono di una maggiore tutela, quali quelle connesse ai

fenomeni di violenza, tratta e sfruttamento, la disabilità, condizioni di salute gravi o contatti con la giustizia penale. Il riconoscimento di tali specifiche esigenze richiama l'adozione di misure che consentano sia il riconoscimento della pari dignità ed eguaglianza, sia il diritto a ricevere una risposta specifica e adeguata, a partecipare alla vita della comunità e a trovare opportunità e spazi che consentano la valorizzazione delle risorse e competenze della persona.

Secondo l'approccio fondato sui diritti adottato dal presente manuale, la creazione di contesti che riconoscono e rispondono alle specifiche esigenze di ogni persona minorenni è proporzionale al livello di protezione che ad essa può essere garantito. Al contrario, il mancato accesso ai diritti e a misure di protezione speciali può contribuire ad aggravare le eventuali condizioni di vulnerabilità alle quali i minorenni stranieri non accompagnati sono particolarmente esposti.

La presa in carico di un minorenni richiede dunque, nella fase iniziale, una verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari che, qualora fossero rilevate, richiederebbero l'attivazione di misure speciali. La legge 47/2017 stabilisce, ad esempio, la necessità di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevenendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

***Per tratta di minori si intende qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di minori a fini di sfruttamento sessuale o altro tipo di sfruttamento***

Analogamente, vi sono permessi di soggiorno che vengono rilasciati in casi speciali. Questi sono stati istituiti con il decreto legislativo 113/18 (cd. Decreto Salvini) che ha sostituito la protezione umanitaria per il permesso speciale che, anche se con criteri molti più restrittivi di quelli che erano previsti per il riconoscimento della protezione umanitaria e conferendo alla persona richiedente una condizione giuridica più precaria, riconosce 5 presupposti: per protezione speciale, per calamità naturale nel paese di origine, per condizioni di salute gravi, per atti di particolare valore civile e per casi speciali (vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo).

Nella protezione speciale rientrano i casi in cui si ritiene che, pur non essendovi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, o rischi di essere sottoposto a tortura (nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani).<sup>22</sup>

Queste tipologie di permessi di soggiorno vengono rilasciati dal Questore, su proposta o con il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria competente, al di fuori della procedura inerente la protezione internazionale, dunque senza necessità di presentare la domanda di protezione internazionale (anche se, nel caso in cui tale domanda sia stata presentata, la Commissione territoriale può segnalare alla Questura elementi di tratta o schiavitù o grave sfruttamento di cui il richiedente asilo sia stato vittima).

---

**22** Art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 113/18.

## Orientamenti per il tutore:

- Avere una conoscenza di base riguardo ai fenomeni di abuso, tratta e sfruttamento e dei rischi legati alla migrazione, essendo consapevole che i minorenni che hanno subito esperienze traumatiche devono essere trattati con un'attenzione particolare e specifica;
- Riuscire a comprendere la situazione del ragazzo e a riconoscere e monitorare possibili situazioni di fragilità o di pericolo al fine di definire e mettere in atto misure di protezione appropriate;
- Sapere che esistono misure di protezione speciali per i minorenni con esigenze particolari che possono essere attivate dal tutore stesso, in particolare per quanto riguarda le vittime di tratta;
- Nel caso in cui il tutore percepisca che il minorenne può essere una potenziale vittima di tratta, egli dovrebbe confrontarsi con gli altri soggetti professionali a contatto con il minorenne nonché contattare con l'ente che gestisce progetti anti-tratta nel territorio;
- In generale, il tutore dovrebbe assicurarsi che qualunque misura di protezione speciale risponda al superiore interesse del minorenne e sia definita, proposta e attuata secondo modalità adeguate e rispettose della persona e del suo benessere psico-fisico.



Accoglienza e integrazione

“ Riprendere nelle mani, in nuove mani, i progetti. Non essere più quello che si era. I tempi dentro e i tempi fuori. Un'aria fredda che a volte fa paura per estraneità, per distanza. Distanza da casa e distanza dalle persone per strada. Aver cose da dire ma non riuscire a dirle perché non c'è quasi mai nessuno ad ascoltare.

Gradualmente le cose possono prendere senso oppure, a volte, scontrarsi le une con le altre uscendo dal ritmo che avrebbero dovuto mantenere. Una finestra si apre improvvisamente mostrando un orizzonte sereno e pieno di sole, l'altro facendo entrare un vento gelido che fa venir voglia di arrotolarsi dentro una coperta.

Fare le cose ogni giorno con diligenza, con decisione ma anche con la paura di dover tornare indietro mentre non si è più la persona che era partita. Cosa si vuole fare da grandi? Non c'è spazio e non c'è abbastanza tempo se si vuole fare ciò per cui si era partiti. L'incertezza fa tremare. La paura di non soddisfare le ragioni, le stesse ragioni che hanno generato il coraggio, o semplicemente lo slancio, per partire, per essere arrivati. Non essere solo le cose che si fanno o che si hanno ma voler essere qualcuno anche se non si sa bene a volte chi cavolo è questo qualcuno.

Esiste una persona intorno che vuole davvero, che ci tiene a essere vicina senza richieste, solamente con il desiderio di stare vicina? Magari un giorno sarà possibile capire qualcosa di più per poter riposare, per poter essere contenti davvero, con il cuore.

È difficile fare sempre nuovi progetti a volte è meglio dormire.



L'obiettivo di questa fase è quello di implementare tutte quelle misure che consentiranno al minorenni di continuare il suo percorso in un ambiente stabile e protetto garantendo l'accesso a tutte quelle condizioni sanitarie, educative e di formazione rispondenti alle sue esigenze. Anche se le condizioni relative a questa fase possono essere realisticamente definite ancora come temporanee è importante che già in questo periodo vengano proposte al ragazzo concrete possibilità di integrazione nel nuovo contesto che possano garantire, anche prospettiva, un adeguato sviluppo sociale e educativo. Particolarmente importante evitare che questa fase assuma le caratteristiche dell'attesa ma che invece vengano già pienamente considerate le azioni necessarie in relazione alle peculiarità della persona minorenni, della sua età, del suo status legale nel paese ricevente.

## 4.1 SECONDA ACCOGLIENZA

**!** La legge stabilisce che i minorenni possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre trenta giorni, anche se nella pratica questo periodo di tempo è spesso ampiamente superato. La fase che si apre a partire da questo momento è la cosiddetta "seconda accoglienza" volta a sviluppare un progetto socio-educativo individualizzato che possa accompagnare il minorenni verso l'autonomia.

Secondo l'accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza<sup>23</sup>, "la struttura di accoglienza di secondo livello è un

<sup>23</sup> Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia della Conferenza delle regioni e delle province autonome, disponibile su: <http://www.regioni.it/download/conferenze/458722/>.

servizio residenziale, che pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. La struttura dovrà essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilità a tutti i servizi e preferibilmente all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti. Le strutture devono rispondere alle esigenze di accoglienza e di sostegno in tutte le situazioni correlate a necessità di protezione dei minori e richiedono la presenza di personale adeguatamente qualificato”.

Gli stessi requisiti minimi stabiliscono che per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei minori accolti, la struttura dovrà garantire il raccordo con le Prefetture e con la rete dei servizi del territorio: servizio sociale, servizi sanitari, sistema educativo/formativo, servizi per il lavoro e centri per l'impiego, realtà socializzanti e del tempo libero, ecc. anche attraverso la sottoscrizione di accordi/protocolli di collaborazione. Si potranno altresì promuovere e favorire relazioni positive con adulti e coetanei, anche attraverso forme di appoggio da parte di singoli o famiglie, associazioni di volontariato e associazioni di cittadini stranieri.

Nella scelta del posto in cui collocare il minorenne, tra quelli disponibili, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche della persona, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali sono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.<sup>24</sup>

---

**24** Art. 12, L. 47/2017.

La struttura di seconda accoglienza dovrebbe assicurare almeno le seguenti attività<sup>25</sup>:

- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
- orientamento e tutela legale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare
- assistenza psicologica e sanitaria
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
- formazione secondaria e/o professionale
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero

Dovrà, inoltre, essere previsto un *pocket money* da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI (si veda sezione successiva sul progetto di vita).

In realtà, la legge prevede che tutti i minori non accompagnati

---

**25** Secondo l'Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

possano essere accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati - SIPROIMI (come ri-denominato dal D.L. n. 113/2018), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.<sup>26</sup>

Il decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018 n. 132, modifica la tipologia di beneficiari che accedono al sistema di accoglienza dei Comuni, le modalità di accesso e la sua denominazione. Lo SPRAR diventa così il SIPROIMI: Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. La natura del SIPROIMI è la medesima dello SPRAR, di cui conferma le principali caratteristiche che da sempre ne hanno conformato l'identità: la titolarità pubblica dei progetti, che rimangono in capo ai Comuni, il partenariato strategico con il terzo settore, la vocazione orientata a facilitare i processi di autonomia dei beneficiari, perseguita anche attraverso un modello di accoglienza diffusa e per piccoli numeri, le professionalità di alto livello e multidisciplinare degli operatori impiegati, l'alto livello di assistenza tecnica, monitoraggio e controllo garantiti dal Servizio Centrale, affidato dal Ministero dell'Interno ad ANCI.<sup>27</sup>

Il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza nell'ambito del SIPROIMI fino al compimento della maggiore età. Nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dalla norma (il cosiddetto prosieguo amministrativo, si veda Step 6) o nel caso in cui lo stesso sia richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza può proseguire fino a un massimo di altri sei mesi, preferibil-

---

**26** Camera dei deputati, 2019

**27** Ministero del lavoro, Report di monitoraggio 2019

mente in contesti abitativi consoni alla condizione di giovani adulti. Una volta decorso tale periodo, qualora il neomaggiorenne sia richiedente protezione internazionale, l'accoglienza proseguirà nei progetti SIPROIMI adulti.<sup>28</sup>

- !** Nel caso in cui le strutture della rete SIPROIMI risultino indisponibili, fatto che accade con molta frequenza, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore. È fatta salva la possibilità di trasferire il minore in altro comune, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. È però importante valutare adeguatamente la possibilità di un trasferimento, poiché esso potrebbe interrompere il percorso socioeducativo del minore e i legami territoriali così come un eventuale rapporto positivo con il contesto di accoglienza. È perciò fondamentale che una tale decisione non corrisponda a logiche diverse da quella del superiore interesse del minore e che quindi tenga in considerazione e il consenso dello stesso.

Sempre riguardo l'accoglienza del minore, la legge 47/2017 promuove la misura dell'affidamento familiare anche per i minorenni stranieri non accompagnati. Allo stato attuale, quest'opzione appare sottoutilizzata in Italia (i dati statistici relativi all'anno 2019 indicano che poco più del 5% dei minori

---

**28** Servizio Centrale del Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, Agosto 2018

stranieri non accompagnati sono accolti presso privati di fronte a un 95% accolto nelle comunità di accoglienza).

### **Orientamenti per il tutore:**

- Contribuire al processo decisionale relativo alla scelta della struttura di seconda accoglienza, se già nominato;
- Presentarsi agli operatori della comunità e cercare di stabilire un rapporto collaborativo con loro nell'ottica di favorire il benessere del ragazzo;
- Verificare le condizioni di vita del minore all'interno della struttura ospitante (condizioni materiali, igiene, alimentazione, abbigliamento, privacy, spazi, dinamiche relazionali con gli operatori e con gli altri ragazzi, partecipazione alla vita quotidiana in struttura, ecc.) così come l'adeguatezza dei servizi e delle attività offerte (cure mediche e salute, offerta educativa, inserimento lavorativo, tempo libero, occasioni di socializzazione con il territorio, ecc.), tenendo conto delle opinioni del ragazzo;
- In caso di possibilità di trasferimento del minore in un'altra struttura, il tutore deve sempre assicurarsi che risponda al superiore interesse del minore e dovrebbe opporsi qualora così non fosse;
- Consolidare il rapporto di fiducia con il minore, favorire la conoscenza del territorio e rafforzare le occasioni di socializzazione ed integrazione con la comunità locale.

## 4.2 PROGETTO DI VITA

*“Io avevo tanti progetti in testa ma adesso non sono tranquillo, non sono sicuro di nessun progetto. Manca la fiducia in me stesso. E quando fai una cosa devi avere fiducia in te per decidere cosa fare”.*

I minori stranieri non accompagnati, per il solo fatto di essere minorenni, devono avere un supporto particolare nella definizione del proprio progetto di vita, al centro del quale si colloca il progetto educativo individualizzato (PEI) che deve adattarsi alle condizioni del singolo ragazzo. “Il progetto di vita” rappresenta per gli operatori che lavorano per e con il minore all’interno del sistema di accoglienza, lo strumento primario per la realizzazione del percorso verso l’autonomia sociale e l’integrazione nel territorio.<sup>29</sup>

All’ingresso del minore, la struttura di seconda accoglienza dovrebbe predisporre, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interessi del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il PEI dovrebbe essere inserito all’interno della cartella sociale (si veda Step 2) per documentare l’evoluzione della situazione educativa del minorenne.

---

**29** Intersos, *Vademecum per l’inserimento lavorativo, Tutor e operatore, versione 2.0* ([http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/intersos\\_vademecum\\_tutor.pdf](http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/intersos_vademecum_tutor.pdf)).

**!** In realtà, il grado di adesione effettiva a tale piano, sia in termini assoluti che qualitativi, è ineguale e dipende dalla struttura. Nonostante le potenzialità che offre come strumento, nella pratica il PEI è spesso un aspetto più formale che sostanziale, poco personalizzato e accurato, dove in alcuni casi può perfino essere inesistente.

Idealmente, la progettazione dovrebbe partire dalla riflessione sulle competenze del minore ovvero le sue conoscenze, capacità e attitudini.

Questo dovrebbe essere il punto di partenza del progetto individuale necessario anche per ristabilire l'autostima e ricreare l'identità della persona.

L'educatore e il minore, in consultazione con altri soggetti rilevanti quali l'assistente sociale e il tutore, dovrebbero definire insieme gli obiettivi di breve e di medio termine ed analizzare attentamente le varie opportunità e le possibilità necessarie per il loro raggiungimento.

*“Nella vita ci vuole anche un piano b.  
Uno deve cercare tante cose. Poi se non raggiunge una  
può pensare di raggiungere un'altra.  
Alla fine riuscirà a trovare almeno una cosa”.*

Solitamente il PEI contiene:

→ Obiettivi personali (es. rispetto alla capacità di relazionarsi con gli altri, capacità di gestire le emozioni, capacità di verbalizzare i propri bisogni, capacità di muoversi in modo autonomo sul territorio, ecc.)

→ Obiettivi scolastico - formativi e integrazione lavorativa

→ Obiettivi che riguardano l'integrazione sociale sul territorio

Inoltre, dovrebbe prevedere una sezione sul percorso di uscita del ragazzo e la transizione verso l'età adulta.

### **Orientamenti per il tutore:**

→ Verificare tempestivamente l'esistenza del PEI e i suoi contenuti con gli educatori della comunità di accoglienza;

→ Contribuire alla fase di progettazione e di aggiornamento del PEI, in una logica multidisciplinare e quindi in collaborazione con l'educatore ed eventuali altri attori, con il coinvolgimento sostanziale e attivo del ragazzo;

→ Assicurare che l'implementazione del PEI si adatti alle opinioni, le capacità e le aspirazioni personali del minorenne, assumendo una funzione di monitoraggio;

→ Proporre adeguamenti o modifiche qualora il progetto suggerito non si riveli efficace o appropriato a garantire lo sviluppo olistico del ragazzo in un'ottica di medio/lungo termine.

## **4.3 ISTRUZIONE, FORMAZIONE, INSERIMENTO LAVORATIVO E TEMPO LIBERO**

La legge stabilisce che “dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti

specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.”

È compito della struttura di accoglienza garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico formativo dei ragazzi accolti. Tutti i minori stranieri sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola, di ogni ordine e grado, secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. Le strutture di accoglienza dovrebbero quindi avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico e formativo del minore. Ciò non toglie che quando viene nominato, il tutore possa interessarsi del percorso scolastico-formativo del minore e intervenga se ritiene che possa essere utile per il ragazzo. Il tutore può pertanto procedere all'iscrizione scolastica del ragazzo e stabilire un contatto diretto con la scuola o altro istituto formativo per monitorare l'andamento educativo.

*“Spesso a scuola ero un po' nervoso,  
un po' fuori di testa ma i professori mi hanno sempre  
voluta bene e facevano finta di niente.  
Dopo il diploma di terza media mi sono pentito  
e gli ho chiesto scusa”.*

Il collocamento dei ragazzi in percorsi di educazione al lavoro, borse lavoro o di inserimento lavorativo sono compresi tra le mansioni della struttura di seconda accoglienza previa autorizzazione del tutore.



**Tuttavia, bisogna chiarire che per diversi motivi le strutture non sempre riescono a proporre questo tipo di percorsi ai ragazzi oppure le proposte che**

**vengono fatte non sono rispondenti alle aspirazioni, capacità e progetti dei ragazzi. La presenza di un tutore volontario può aiutare il ragazzo nell'accedere a opportunità di carattere formativo che siano più congrue rispetto alla sua situazione specifica.**

In termini di procedure, può essere utile sapere che per l'iscrizione al Centro Per l'Impiego (CPI) del Comune di residenza è necessaria la presenza di un operatore con delega, o del tutore. Anche se questa è una procedura standard a livello nazionale da verificare in ogni territorio, generalmente i documenti da presentare sono:

- l'apertura della tutela e la nomina del tutore
- l'autorizzazione da parte del tutore all'iscrizione al CPI
- la delega del tutore all'operatore che accompagna
- il permesso di soggiorno (o sostitutivo)
- il codice fiscale
- elenco dei titoli posseduti in carta semplice o mediante modulo di autocertificazione
- Modulo DID, Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che può rendere anche presentando la domanda di disoccupazione all'Inps

*“Quello che serve in comunità è avere qualche cosa da fare. Molti ragazzi non hanno lavoro, non vanno a scuola. Non sanno cosa fare. Devi aiutarli almeno con qualche formazione di lavoro”.*

Per quanto i ragazzi possano essere impegnati nei loro percorsi formativi o di inserimento lavorativo, è molto importante considerare la dimensione del tempo libero e dargli importanza. Essere coinvolto in attività associative, di tempo libero, culturali, sportive e artistiche è fondamentale per lo sviluppo psico-sociale, educativo, emozionale e fisico del ragazzo. Fra queste rientrano attività a forte valenza transculturale, quale il calcio o la musica, che possono costituire momenti e spazi di ripresa, spensieratezza e conforto per i ragazzi.

*“Quando vai vestito da calcio in un posto dove giocano a pallone anche se non ti conoscono ti dicono sempre: ‘Vuoi giocare?’.  
È una bella cosa per la vita”.*

**! Occorre però sottolineare che soprattutto in ambito sportivo, calcistico in particolare, potrebbero insorgere problemi legati all'iscrizione in società o associazioni sportive.**

Tuttavia, il quadro normativo italiano stabilisce che “al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva..., i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.”<sup>30</sup>

---

**30** Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017) all’art. 1, co. 369.

La Federazione Italiana Gioco Calcio si è espressa a febbraio 2018 attraverso la diffusione di nuove norme in materia di tesseramento dei minorenni stranieri, i quali possono tesserarsi con le stesse procedure previsti per i loro coetanei italiani ma presentando ulteriori documenti compresi:

- provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativa alla nomina del tutore;
- autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.<sup>31</sup>

### Orientamenti per il tutore:

- Qualora non sia stato ancora fatto, il tutore dovrà provvedere all'iscrizione scolastica del minorenne, la quale può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno;
- È utile che vi sia un contatto diretto tra scuola e tutore. A tal fine, si possono prendere appuntamenti con gli insegnanti;
- Verificare che il titolo conclusivo del corso di studio sia rilasciato al minorenne con i dati identificativi nelle more del completamento del percorso di studi;
- Essere proattivo nel cercare progetti di formazione al lavoro o di inserimento lavorativo che siano adeguati alla situazione personale del minorenne e alle sue capacità, risorse e aspirazioni;
- Sostenere il coinvolgimento del ragazzo in attività del tempo libero che tengano in considerazione le sue inclinazioni e motivazioni personali.

**31** ASGI, Tesseramento a società sportive di minori stranieri, Marzo 2018: <https://www.asgi.it/famiglia-minori/tesseramento-sport-minori-stranieri/>

## 4.4 GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

La dimensione economico-finanziaria molto spesso rappresenta sia un fattore di spinta sia di attrazione nell'esperienza migratoria del ragazzo e quindi assume un posto centrale nel suo progetto di vita. Spesso i ragazzi arrivano in Europa con un mandato familiare – che può essere più o meno esplicito - di carattere economico cui devono rispondere. La quotidianità dei minori è spesso segnata dall'ossessione di trovare un lavoro che permetta di avere a disposizione dei soldi con i quali, oltre a soddisfare i bisogni immediati, possano aiutare economicamente le loro famiglie. A causa delle pressanti esigenze economiche, i ragazzi spesso rinunciano a un progetto di vita gratificante che valorizzi le loro capacità, accontentandosi il più delle volte di lavoretti precari senza prospettive sostenibili.

Nonostante la questione economica costituisca una priorità per i minorenni stranieri non accompagnati, i quali riconoscono l'enorme importanza che il denaro riveste per il soddisfacimento dei bisogni primari, mezzo necessario e imprescindibile per la sopravvivenza e lo sviluppo della persona, il sistema di protezione e accoglienza per minorenni è strutturato secondo altre prerogative che si collegano alla dimensione finanziaria del ragazzo solo in maniera indiretta.

*“I soldi sono molto importanti nella vita.  
Senza soldi non hai casa, non hai da mangiare,  
non hai i vestiti e non puoi nemmeno curare la salute”.*

Il contributo di denaro che prevede il sistema di accoglienza è l'erogazione di un “pocket money” in base alle modalità educative definite dal progetto, destinato alle piccole spese personali ulteriori rispetto a quelle garantite dalla struttura di

accoglienza. L'erogazione può avvenire attraverso le carte prepagate ricaricabili o in contanti.

- !** Nel caso in cui il minorenni ricevesse ulteriori contributi economici di borse lavoro/tirocini/esperienze lavorative, potrebbe essere necessaria l'apertura di un conto corrente, per la quale servirà la presenza e l'autorizzazione del tutore. Anche se secondo la normativa<sup>32</sup> per l'apertura di un conto corrente non è necessario avere la residenza o la carta di identità ma è sufficiente il permesso di soggiorno, anche per richiesta asilo, è bene sapere che molto spesso nella pratica insorgono problemi legati a questi due aspetti.

### Orientamenti per il tutore:

- Considerare la dimensione economica come possibile variabile fondamentale del progetto migratorio del ragazzo e affrontarlo anche come aspetto di gestione della vita quotidiana;
- Valutare l'importanza che i soldi rivestono nel progetto di vita del ragazzo e cercare di favorire un equilibrio fra la dimensione finanziaria e tutti gli altri aspetti che compongono la vita del minorenni;
- Supportare la gestione quotidiana del denaro e assistere il minorenni nell'avvio di procedure finanziarie come l'apertura di un conto corrente;
- Porre particolare attenzione al supporto e diretto del tutore nei

**32** ASGI, *L'iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo*, gennaio 2019: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/iscrizione-anagrafica-e-l'accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo/>.

confronti del ragazzo soprattutto considerando la dimensione collettiva che caratterizza il suo contesto abitativo con altri coetanei. In questo senso, è auspicabile che il tutore si astenga da regali o doni che possano creare disequilibri all'interno del gruppo di pari.



STEP 5

Rapporti  
con il paese di origine

“*Raccontare le cose in modo da non far preoccupare in casa. Il lavoro, i soldi, gli amici, tutte cose positive per riuscire a spiegare che partire è stato giusto, la cosa giusta da fare. Come manca l'odore del pane appena uscito dal forno.*

*Persone adulte amiche con cui è possibile, fuori da un ufficio, parlare dei propri genitori, dei propri fratelli, di quando si giocava insieme, di quando si era bambini. La lingua che funziona meglio. Anche i sogni, a volte sono nella nuova lingua o in una lingua che non si è certi di conoscere.*

*Non è facile sapere cosa succederebbe se si ritornasse per sempre o magari solo per passare l'estate. Arrabbiarsi tante volte per aver dimenticato un nome o un viso, riguardare prima di dormire nella luce del telefono, sempre le stesse foto.*

*Sentirsi importante per i soldi che si mandano, che fanno stare meglio tutti. Ricordare le parole del padre che ancora segnano direzioni. Perché i ragazzi devono partire? Tornare tante volte, con la mente, in quei luoghi.*”

L'obiettivo di questa fase è quello di verificare e valutare le condizioni familiari e contestuali che hanno determinato la partenza del ragazzo. Questa verifica dovrà aiutare a valutare quale possa essere il progetto più rispondente alle esigenze del ragazzo ma anche la garanzia che i legami con la famiglia e la comunità di origine vengano mantenuti esclusi i casi in cui questi non si rivelino contrari rispetto a istanze di protezione e di cura. La conoscenza di questi fattori potrà consentire di comprendere meglio, insieme al ragazzo, come orientare il progetto educativo individualizzato e le prospettive auspicabili per garantire sempre il superiore interesse del minorenne.

## **5.1 CONOSCENZA DEL PAESE E DELLA CULTURA DI ORIGINE**

Gli operatori che lavorano per e con i minorenni migranti, per comprendere il loro passato e il loro presente, raccolgono informazioni attraverso diverse fonti. Capire le origini del ragazzo è cruciale per determinare il suo interesse superiore e identificare una soluzione durevole, ma lo è anche per riuscire a stabilire un rapporto basato sul riconoscimento della persona e della sua identità. L'attenzione alle diversità culturali, sia nel comportamento sia nella comunicazione, aiuta l'interazione con il ragazzo, e fornisce l'opportunità di capire quale tipo di proposte saranno idonee per rispondere ai bisogni individuali di quella persona.

Analogamente, avere una conoscenza della situazione socio-politica del paese di provenienza aiuta a cogliere meglio le cause e i fattori che hanno spinto quel ragazzo a lasciare casa. Considerare la situazione del singolo ragazzo e della sua famiglia nella comunità di origine, allargando la prospettiva alla luce delle dinamiche regionali e globali e delle relazioni di potere, porta a una comprensione ancora più approfondita.

Se il minorenni si sente a proprio agio, il racconto relativo alla propria casa e alle proprie origini e usanze può aiutarlo a mantenere viva questa parte della sua storia di vita, considerando la valorizzazione dell'identità biografica, linguistica, culturale, religiosa, sociale, della persona come parte cruciale e fondante di un processo di inserimento in un nuovo contesto.

### **Orientamenti per il tutore:**

- Interessarsi al contesto di origine sia dal punto di vista dell'esperienza individuale del ragazzo che della situazione politica, sociale e culturale del paese di provenienza, attraverso la consultazione di informazioni e notizie online, letture di libri, film e altre risorse;
- Quando appropriato, creare occasioni affinché il ragazzo possa esprimere liberamente la sua identità e condividere pratiche culturali proprie, come ad esempio, festività tradizionali, brani musicali, piatti tipici della sua gastronomia;
- Cercare il confronto costruttivo e aperto con il ragazzo sulle norme di comportamento, le usanze e il sistema di valori del contesto di accoglienza rispetto a quelli della comunità di appartenenza;
- Considerare questi aspetti nella valutazione della situazione del ragazzo, nella determinazione del suo superiore interesse e nell'individuazione di una soluzione durevole.

## 5.2 CONTATTI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Quando possibile, rimanere in contatto e mantenere delle relazioni con la propria famiglia, oltre ad essere un diritto umano imprescindibile, è molto importante per i minorenni privati dei genitori perché favorisce la connessione con il proprio contesto di appartenenza, aiuta a combattere il senso di isolamento che i ragazzi migranti spesso provano quando arrivano in un posto nuovo e agevola il passaggio di informazioni con la famiglia e la struttura in merito all'esperienza del viaggio e le prospettive future una volta giunti a destinazione.

I contatti con la famiglia di origine sono dunque un aspetto chiave che anche il tutore dovrà considerare in maniera: a) indiretta nel considerare che per il ragazzo c'è sempre una famiglia (nel paese di origine, in un paese terzo, nei ricordi) e che il rapporto con questa dimensione determinerà in maggior o minor grado lo stato d'animo del ragazzo, il suo benessere e il suo progetto migratorio; b) diretta qualora il tutore si trovasse nella situazione di poter entrare in contatto con la famiglia, su richiesta del ragazzo o comunque previo suo consenso, e comunicare direttamente con i familiari.

Come menzionato in precedenza, i ragazzi spesso partono dal contesto di origine con un mandato familiare strettamente correlato alla dimensione economica. Infatti, quando giungono a destinazione, i minorenni non accompagnati si mostrano combattuti tra il desiderio di contribuire economicamente al supporto della propria famiglia e la situazione in cui si trovano, dove spesso le opportunità di accedere al lavoro sono fortemente limitate. È dunque importante che i soggetti intorno al ragazzo, compreso il tutore, siano consapevoli di questo dilemma e dell'impatto che questo può avere sul ragazzo. La risoluzione di tale situazione potrebbe richiedere un processo di negoziazione con la famiglia e di revisione del progetto mi-

gratorio del giovane, facendo attenzione ai possibili rischi che il ragazzo potrebbe incontrare nel ricercare fonti di guadagno in circuiti potenzialmente pericolosi.

Bisogna considerare che sempre di più, grazie a internet e ai social network, i ragazzi comunicano quotidianamente con le famiglie di origine. Il cellulare diventa dunque l'unico mezzo con cui mantenere il contatto con la propria famiglia e contesto di origine e per questo motivo spesso assume una grande importanza per loro. Con questi mezzi diventa quindi plausibile l'eventualità di un confronto diretto fra loro e il tutore per il piacere di conoscersi oppure per affrontare questioni specifiche che riguardano la situazione del ragazzo.

*“Anche mia madre mi chiede sempre  
come sta la mia madre italiana.  
A volte loro si sentono in videochiamata”.*

### **Orientamenti per il tutore:**

- Conoscere il ruolo della famiglia di origine nel progetto migratorio del ragazzo e i suoi possibili specifici bisogni e aspettative, assumendo un atteggiamento discreto, aperto e disponibile nei confronti del ragazzo, senza che egli si senta forzato a dover condividere certi aspetti della sua vita;
- Valorizzare le memorie e le tradizioni familiari del minorenne e favorire opportunità appropriate per esprimerle;
- Quando appropriato o richiesto dal ragazzo, essere aperto e mettersi direttamente in contatto con la famiglia di origine ed, eventualmente, stabilire una relazione con i suoi membri;
- Se il tutore lo desidera e lo considera adeguato, può proporre al ragazzo la possibilità di conoscere la propria famiglia (del tutore).

### 5.3 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il ricongiungimento familiare è un elemento importante da considerare nella definizione di una soluzione durevole per il minore non accompagnato, sempre che risponda al suo superiore interesse. Quando i rapporti del minore con la sua famiglia vengono interrotti a causa di movimenti migratori, la preservazione dell'unità familiare dovrebbe comunque essere presa in considerazione nella valutazione del superiore interesse. Il ricongiungimento familiare potrebbe realizzarsi nel paese di destinazione o di origine, e anche in un paese terzo. Se il ragazzo dichiara di avere dei familiari, le autorità competenti nei paesi di transito o di destinazione dovranno cercare di rintracciarli al più presto.<sup>33</sup>

**I minorenni stranieri hanno il diritto di essere ricongiunti ai parenti (genitori, fratelli, zii o nonni) residenti in altri Stati membri dell'UE, ai sensi del Regolamento Dublino III. Molti di questi minori, tuttavia, non ricevono adeguate informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare, anche perché gli operatori delle strutture di accoglienza, dei servizi sociali e delle questure spesso non hanno le necessarie competenze.<sup>34</sup>**

<sup>33</sup> The Council of Baltic Sea States Secretariat (2015): Transnational Child Protection: Practical guide for caseworkers and case officers.

<sup>34</sup> Intersos, MSNA in Italia: tra tutela dei diritti dei minori e politiche migratorie repressive, Ottobre 2018: <https://www.intersos.org/msna-italia-tutela-dei-diritti-dei-minori-politiche-migratorie-repressive/>.

Inoltre, la lunghezza della procedura e la sua complessità fanno sì che molti minorenni decidano di evitarla e raggiungere i parenti autonomamente. In primo luogo, infatti, il minore deve presentare la domanda di protezione internazionale in Italia chiedendo il ricongiungimento al parente, procedura che presso alcune questure richiede diversi mesi. Quindi l'Unità Dublin, l'ufficio del Ministero dell'Interno che gestisce le procedure previste dal Regolamento Dublino, deve contattare le autorità dello Stato di residenza del parente per verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni (accertamento del legame familiare, verifica della regolarità del soggiorno del parente, ecc.). Ove tali verifiche diano esito positivo, le autorità italiane hanno a disposizione sei mesi per organizzare il trasferimento.<sup>35</sup>

### **Orientamenti per il tutore:**

- Informare il ragazzo della possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare, qualora vi siano dei familiari presenti in Italia o in un altro paese dell'UE;
- Capire se un eventuale ricongiungimento familiare risponderebbe al superiore interesse del ragazzo e monitorare gli eventuali accertamenti;
- Presentare la domanda di ricongiungimento all'ente di competenza e assistere il ragazzo durante tutta la procedura;
- In caso di trasferimento in un altro territorio o in un altro Paese a seguito della richiesta di ricongiungimento, il tutore dovrebbe contattare i parenti e fornire loro i propri dettagli di contatto, verificare che il minore abbia tutta la documentazione prima del viaggio e comunicare al ragazzo la sua disponibilità ad aiutarlo in caso di necessità e di mantenere il rapporto se lui lo desidera.

---

<sup>35</sup> Ibid.



Definizione di soluzioni  
durevoli nel superiore  
interesse del minorenne

“ Sarebbe bello che tutto fosse chiaro ma ci sono ancora tante cose che non si capiscono. La cosa che rende più difficile decidere i prossimi passi è non sapere precisamente cosa si vuole fare o essere veramente.

I consigli delle persone intorno non sembrano comprendere cosa ha spinto a partire. Sembra che provenire da un altro paese e non avere i documenti in regola possa cambiare tutto. Gli adulti intorno dicono cose che importano a loro. Eppure sarebbe così semplice, la voglia di lavorare non manca di certo.

Magari! Troppo tempo perso senza saper cosa fare. Come continua questa storia? Ci sono cose e situazioni che possono far sbagliare e portare fuori strada. Ci vuole un piano A ma anche e sempre un piano B.

”

L'obiettivo di questa fase, che deve essere considerata come strettamente legata e integrata con quelle precedenti, è quello di definire insieme al ragazzo una pianificazione olistica, interdisciplinare e sostenibile del suo progetto nel medio e lungo periodo. Si tratta di un momento fondamentale nel quale vengono definite insieme al ragazzo tutte le condizioni per realizzare il proprio progetto di vita tenendo ben presente l'imminente compimento della maggiore età.

## 6.1 LA SOLUZIONE DUREVOLE

Pensare a una soluzione durevole significa dare la possibilità al minorenni di avere un progetto di vita e di poterlo sviluppare nel tempo. Una soluzione durevole è quella che realizza, nel maggior grado possibile, il superiore interesse di ogni singolo minorenni nel lungo periodo e, sempre da questa prospettiva, è sostenibile e sicura. Uno degli elementi importanti da tenere in considerazione nella definizione di una soluzione durevole è l'individuazione di un Paese in cui il minorenni abbia il diritto di risiedere e vivere la sua vita. Generalmente ci sono tre opzioni geografiche in cui implementare la soluzione durevole:

- Re-integrazione nel paese di origine;
- Integrazione nel paese di accoglienza;
- Integrazione in un paese terzo.

### **RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO:**

*La legge 47/2017 prevede la possibilità del rimpatrio assistito e volontario del minorenni straniero non accompagnato. Tale provvedimento è adottato dal tribunale per i minorenni qualora il ricongiungimento del minorenni con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al suo superiore interesse. Il provvedimento viene adottato a seguito dell'ascolto del minore e del tutore, e considerati i risultati delle indagini familiari e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minorenni in Italia*

Secondo gli standard internazionali, le istituzioni dovrebbero attivarsi per determinare soluzioni durevoli per tutti i minorenni. Siccome una decisione relativa alla soluzione durevole avrà conseguenze decisive per il ragazzo nel lungo termine, essa dovrebbe essere presa sulla base di una procedura formale che esamini il superiore interesse del minore e i suoi bisogni di protezione, in considerazione dei diritti di cui il minorenne è titolare. Tale procedura dovrebbe anche garantire che il minorenne sia adeguatamente informato e che le sue opinioni siano prese in dovuta considerazione.

Sarebbe auspicabile, sulla base delle informazioni raccolte nelle fasi precedenti e in linea con il PEI, la stesura di un piano che definisca il progetto del minorenne nel lungo periodo, che indichi la soluzione durevole individuata e che fornisca al minorenne e agli adulti di riferimento gli elementi utili a preparare il passaggio verso l'età adulta e quindi la fuoriuscita dal sistema di protezione riservato alle persone di minore età. In assenza di tale piano, il tutore potrebbe essere la figura responsabile nel comprendere, insieme al ragazzo, quanto sostenibile sia il suo progetto e quali elementi debbano essere presi in considerazione per garantirne la continuità nel tempo.

Va da sé che le considerazioni varieranno in ragione del tipo di soluzione individuata. Preparare un trasferimento in un altro paese nell'ambito di un ricongiungimento familiare<sup>36</sup>, per esempio, non è paragonabile al pianificare un progetto di integrazione nel paese di accoglienza. Ad ogni modo, il piano predisposto dovrebbe mantenere continuità rispetto al percorso d'inserimento sociale del ragazzo realizzato fino ad allora e tenere conto dei seguenti aspetti minimi:

---

**36** Per un approfondimento sulle soluzioni che prevedono il coinvolgimento di un altro stato si veda il Protocollo di Coordinamento Transnazionale disponibile su: [www.defenceforchildren.it](http://www.defenceforchildren.it)

- Alloggio & condizioni materiali
- Salute
- Formazione
- Inserimento lavorativo
- Documenti
- Rapporti familiari e sociali
- Bisogni speciali

### **Orientamenti per il tutore:**

- Contribuire attivamente alla definizione di una soluzione durevole per il ragazzo in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti (assistente sociale, operatori della comunità, Tribunale per i Minorenni, esperto legale, ecc.) sulla base del PEI;
- Garantire che la soluzione durevole sia compartecipata dal ragazzo, che tenga conto delle sue opinioni e dei suoi desideri in maniera realistica rispetto alle possibilità che offre il contesto ospitante;
- Adottare un atteggiamento di ascolto attento rispetto alle esigenze del ragazzo, assicurandosi che la soluzione durevole risponda al superiore interesse del minorenne e non alle singole visioni degli adulti coinvolti nelle decisioni che lo riguardano;
- Essere consapevole che il passaggio verso l'età adulta è sempre un momento delicato, di transizione, che può diventare stressante per il ragazzo. Il tutore dovrebbe facilitare questo passaggio, preparandolo con il dovuto anticipo, per fare in modo che sia fluido e il meno traumatico possibile;
- Raccogliere e conservare tutte le informazioni e le documentazioni relative al minorenne in modo da centralizzarne la disponibilità in una sola persona.

## 6.2 PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

La legge dispone che qualora un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Nella pratica questa misura rappresenta un'estensione della presenza del ragazzo nel sistema di accoglienza per minorenni e quindi nelle strutture di accoglienza, o in alternativa, in alloggi per l'autonomia, che non può andare oltre i 21 anni ma che può terminare anche prima. È il tribunale l'organo competente nel definire la durata di tale misura. In termini procedurali, l'istanza per il prosieguo amministrativo può essere presentata dai servizi sociali, dal tutore, dalla comunità di accoglienza e dallo stesso minore in proprio. Solitamente, quando c'è, è il tutore volontario a presentare l'istanza. Essa può anche essere attivata dallo stesso tribunale di propria iniziativa. Ovviamente più condizionale e motivata è la richiesta, più alte sono le possibilità che essa venga valutata positivamente. Di solito, durante l'esame della domanda oltre al ragazzo viene anche sentito il tutore volontario e un rappresentante dei servizi sociali.

**!** Secondo la norma, la richiesta deve essere presentata entro il compimento della maggiore età. Nella pratica vi sono indicazioni secondo cui la domanda dovrebbe essere fatta almeno un mese prima del compimento dei 18 anni o comunque in tempo utile per avere prima di allora il decreto emanato dal tribunale in modo tale che contestualmente possa essere rilasciato il relativo permesso di soggiorno per


**affidamento dalla Questura, senza dover presentare ulteriore documentazione. Diversamente, qualora il prosieguo venga negato, si dovrà richiedere alla Questura la conversione del permesso di soggiorno per minore età il prima possibile.**

L'istanza per la richiesta deve enunciare le motivazioni che hanno condotto ad effettuarla. Benché i requisiti di accettazione della domanda non siano disciplinati, la prassi indica che ci debba essere un progetto di lungo periodo avviato oppure delle particolari vulnerabilità relative allo stato di salute, esigenze di protezione o situazioni di fragilità. Naturalmente, la domanda di prosieguo amministrativo deve rispondere al superiore interesse del ragazzo. Il suo senso dovrebbe tendere ad assicurare il buon esito di un percorso avviato che, altrimenti, rischierebbe di essere interrotto o compromesso.

**!** **L'utilizzo di questa misura è variabile nel territorio italiano. Vi sono Tribunali per i Minorenni più inclini a disporre questo tipo di misura e altri, invece, che sembrano piuttosto restii applicando questa soluzione solo in casi di assoluta necessità. La stessa cosa accade con i servizi sociali i quali spesso non si fanno promotori della richiesta né incoraggiano il tutore a portarla avanti.**

## Orientamenti per il tutore:

- Cercare di capire quale sia la prassi generale del Tribunale per i Minorenni e dei servizi sociali nella sua zona con riferimento alla disposizione di prosiegui amministrativi per i minorenni stranieri non accompagnati;
- Valutare per tempo con il ragazzo, dopo averlo informato adeguatamente, e con gli altri operatori coinvolti la possibilità di richiedere il prosieguo amministrativo;
- Se la valutazione è positiva, preparare l'istanza di richiesta e presentarla dinanzi il Tribunale per i Minorenni almeno un mese prima del compimento dei 18 anni, se possibile;
- Presentarsi all'udienza che verrà fissata in Tribunale per l'ascolto di tutti i soggetti coinvolti ed esprimere le ragioni per le quali si ritiene opportuno il rilascio del prosieguo amministrativo. Il tutore dovrebbe anche aiutare il ragazzo nella preparazione dell'udienza.



Realizzazione delle  
soluzioni durevoli  
nel contesto di accoglienza

“All’inizio sembrava tutto più facile. A volte si ha la sensazione di fare cose inutili. Ritmo, ci vuole ritmo, anche quando è difficile capire il senso degli sforzi. È bello quando qualcuno si rende conto che si è capaci di fare qualcosa, di farlo bene. Sono così importanti gli incoraggiamenti di chi è vicino anche se a volte non bastano.

Fortunatamente le cose adesso sono più chiare. Sembra di riuscire a pensare meglio. A volte, di notte, si sbarrano gli occhi pensando ai documenti e non si riesce a prendere sonno fino a quando non si crolla. Qualche mattina ci si sveglia con una grande energia mentre in altri giorni tutto è così in salita.

Cercare di scacciare la solitudine mentre si prova la mancanza di qualcosa che non si capisce neanche cosa sia. Troppo importante la parola o il sorriso di una persona quando questa persona senti che c’è veramente non solo perché ha un contratto da rispettare o sta facendo qualcosa che gli ha detto di fare qualcun’altro. Finalmente la possibilità di rincuorare a casa con qualche prospettiva e qualche soldo.

Non sono ancora certezze e a volte il viaggio non sembra ancora finito. Una bella domenica dove tutto sembra essere sotto controllo. La casa, il lavoro, le scarpe nuove certo ma anche sentire di esserci, sentire di essere contento, poter sorridere da dentro.

”

La presente fase si riferisce ai casi in cui il progetto del minore a medio-lungo termine è destinato a svolgersi nel luogo di accoglienza e quindi non è previsto il trasferimento in un altro stato o regione italiana. L'obiettivo di questa fase è l'implementazione concreta di tutte quelle misure che consentiranno alla persona di stabilizzare il proprio progetto nella transizione verso l'età adulta. Anche in questa fase sarà necessaria un'attenta collaborazione tra tutti gli attori del sistema tesa a garantire il massimo livello educativo, di formazione professionale e di possibilità per l'accesso al lavoro.

## 7.1 ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MAGGIORE ETÀ

In molti casi, la soluzione durevole individuata per i minorenni stranieri non accompagnati che risiedono in Italia è quella dell'integrazione nel paese di accoglienza. Quest'opzione si può definire come il percorso che dovrebbe portare il ragazzo a diventare un membro autonomo, indipendente e attivo della società del paese in cui si trova. Si tratta dunque di un percorso assistito verso l'autonomia, durante il quale il ragazzo dovrebbe ricevere il supporto necessario al suo inserimento professionale e sociale.

- !** Il compimento della maggior età costituisce uno scoglio nel percorso del ragazzo poiché rappresenta la fine delle specifiche tutele cui aveva accesso in quanto minorenne e quindi l'inserimento nel sistema ordinario valido per le persone adulte. Questo importante passaggio va dunque preparato e affrontato da diversi punti di vista: biografico, psicologico, culturale, operativo, organizzativo, burocratico, ecc.

Sulla base del progetto di vita del ragazzo, il tutore in collaborazione con gli operatori della comunità e l'assistente sociale, cercherà di pianificare per tempo la fuoriuscita dal sistema di protezione minorile, anticipando almeno le seguenti questioni:

- **Conversione del permesso di soggiorno** al compimento della maggiore età nel caso in cui non sia più valido. La conversione è sempre necessaria quando il minore abbia un permesso per minore età. In tal caso, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione se si soddisfano una serie di requisiti (si veda [SCHEDA 3](#)).
- **Soluzione abitativa:** dopo i 18 anni, il ragazzo dovrà lasciare la comunità di accoglienza per minorenni. La scelta di una nuova sistemazione dipenderà dalla situazione – anche economica e lavorativa – del ragazzo. Le opzioni più ricorrenti sono: appartamenti in semi-autonomia o altri alloggi per l'autonomia, normalmente gestiti da cooperative sociali; affitto di una casa o di una camera; collocamento in una comunità per adulti; abitazioni nell'ambito di iniziative del privato sociale (da verificare in ogni territorio); e l'affido familiare che può prolungarsi oltre i 18 anni, anche se è un'opzione poco utilizzata in Italia.
- **Inserimento lavorativo:** è un elemento chiave del percorso del ragazzo, soprattutto dopo il compimento della maggiore età, non solo per raggiungere la progressiva autonomia economica ma anche per la regolarizzazione del soggiorno. In linea con gli Step precedenti, è dunque auspicabile che il ragazzo possa avvicinarsi al mondo lavorativo – tramite tirocini o borse lavoro – prima del passaggio verso l'età adulta poiché queste esperienze possono favorire l'accesso a opportunità lavorative più solide. In ogni territorio ci sono servizi o programmi dedicati all'inserimento lavorativo a cui il ragazzo, con il supporto del tutore, può rivolgersi.

*“Molti stranieri come noi vorrebbero continuare a studiare, vorrebbero avere dei diplomi come i ragazzi italiani. Ma a diciotto anni ci buttano fuori dalla comunità e allora è meglio trovare un lavoro prima”.*

Queste sono le dimensioni fondamentali che il tutore dovrebbe cercare di monitorare da vicino durante il percorso di fuoriuscita dal sistema minorile, senza però dimenticare le altre dimensioni che compongono il progetto di vita: formazione, salute, rapporti familiari e sociali, ecc.

### **Orientamenti per il tutore:**

- Comprendere quali aspetti della vita del ragazzo cambieranno dopo la maggior età e parlarne con lui e con gli altri soggetti professionali coinvolti;
- Verificare se il minorenni ha bisogno della conversione del permesso di soggiorno dopo il compimento dei 18 anni. Se sì, verificare quale sia il permesso che meglio risponde alla situazione del ragazzo e supportarlo durante la procedura di conversione;
- Aiutare il ragazzo a trovare una sistemazione abitativa dopo la permanenza in comunità in base alle sue esigenze e risorse. Verificare quali opzioni offra il territorio, sia nel settore pubblico, sia nel privato sociale. Orientare il ragazzo nell'eventualità del dover stipulare un contratto di affitto;
- Accompagnare il ragazzo nel suo percorso d'inserimento lavorativo, condividendo con lui eventuali opportunità di lavoro e sostenendolo ogniqualvolta sia coinvolto in un'esperienza di tipo lavorativo. Il tutore può svolgere anche un ruolo di guida nella scelta del percorso lavorativo, cercando il con-

fronto con il ragazzo e la riflessione circa quale possa essere la strada futura in base alle competenze, aspirazioni, desideri e limiti del ragazzo;

- Fornire al minorenni sostegno emotivo tramite un ascolto attento e una presenza serena.



Monitoraggio  
e follow-up

“ È stato bello festeggiare i 18 anni. I nuovi amici hanno organizzato una piccola festiciola. Finalmente non essere “minori”, minori di che? Certo non sarà semplice, il rischio per qualsiasi cosa è più grosso. Si capisce di aver perso tempo che poteva essere usato in modo più utile, che sarebbe servito adesso. Per molte persone intorno siamo solo quello che facciamo.

Quel documento così importante, non è un passaporto ma serve dannatamente sempre. Come se ogni giorno, in un modo o nell'altro ci fosse una frontiera da oltrepassare. Parlare meglio la lingua e conoscere la città aiuta ma non evita la sensazione di sentirsi ancora stranieri. Essersi sempre comportati bene e continuare a farlo anche se la televisione racconta un'altra storia tutti i giorni. Come se questo viaggio fosse una vacanza. A volte sull'autobus sguardi di giudizio, a volte parole cattive, parole che fanno male.

Bello sapere di avere qualche amico con cui parlare e qualche persona che, anche in questo posto ti pensa, che sa che ci sei, che non si è solo un pezzo di carta bollata. Pensare a tornare per sempre o magari solo per una vacanza. La famiglia continua a mancare, il pensiero di farla venire qui. Non essere più la persona che si era prima di partire ma voler continuare a esserlo. Non essere più come le persone che si sono lasciate ma continuare a sentirne l'assenza. Dove è adesso e dove sarà la casa, la casa che può essere “mia”? ”

Questa fase prevede un monitoraggio e un supporto continuo della persona affinché si continuino a realizzare condizioni ottimali per lo sviluppo del proprio progetto di vita considerando che si tratta sempre di una persona giovane, lontana dal proprio paese di origine e che, in molti casi le fasi precedentemente descritte potrebbero non essere state realizzate in modo soddisfacente.

## **8.1 CHIUSURA DELLA TUTELA**

La tutela decade con il compimento della maggiore età del minore. A chiusura della tutela, con tutta probabilità il tutore dovrà presentare al Tribunale per i Minorenni una relazione finale in merito all'andamento del percorso di tutela utilizzando come variabile di riferimento i risultati raggiunti nell'ambito del progetto individualizzato del ragazzo. L'obbligatorietà di eseguire tale relazione è disposta nel decreto di nomina.

Oltre alla decadenza formale della tutela è importante chiudere adeguatamente il rapporto personale con il ragazzo. Innanzitutto sarà importante spiegare in maniera comprensibile al ragazzo che cosa implica la fine della tutela in termini legali e quali implicazioni ha invece per il rapporto personale che si è creato. Il tutore può decidere di continuare a seguire il ragazzo in maniera informale, se anche quest'ultimo lo desidera. In tal caso è comunque importante riuscire a rappresentare e trasmettere la chiusura di una fase e l'apertura di una nuova esperienza, senza per questo mettere a rischio gli elementi di continuità che ci devono essere nella realizzazione del progetto di vita del ragazzo e nella relazione che si è sviluppata.

Se invece il tutore, il ragazzo, o tutte due decidono di interrompere il loro rapporto dopo l'esperienza di tutela, sarà auspicabile dedicare un ultimo incontro alla chiusura della relazione,

facendo per esempio un bilancio congiunto dell'esperienza, e ai saluti di congedo.

### **Orientamenti per il tutore:**

- Comunicare al ragazzo la cessazione della tutela, spiegando con linguaggio semplice e comprensibile le conseguenze e i cambiamenti che ciò comporterà;
- Preparare e presentare la relazione finale al giudice, qualora sia richiesta;
- Riflettere sulla possibilità di mantenere il rapporto con il ragazzo e in tal caso trasmettergli questa disponibilità;
- Valutare la propria disponibilità ad assumere una nuova tutela, in quanto iscritto all'elenco dei tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni.

## **8.2 MENTORING**

Ogni rapporto fra il tutore e il suo tutelato è unico e diverso dagli altri. Tuttavia, in molti casi si crea un legame che difficilmente può essere interrotto da un giorno all'altro. Il tutore potrebbe quindi decidere di continuare a seguire il ragazzo anche dopo aver raggiunto la maggior età, se anche quest'ultimo è d'accordo. Il tutore diventerebbe in questo modo un "mentore", ossia, una persona di riferimento che accompagna il ragazzo nel suo percorso di autonomia e di crescita personale. Nella pratica, a seconda del grado di formalizzazione di questo rapporto, si possono configurare due tipologie di relazione: il mentoring formale e quello informale. Pur essendo una pratica non ancora legalmente riconosciuta in Italia, iniziano ad avviarsi i primi programmi di mentoring per neomaggiorenni ex tutelati. La differenza è che il mentoring formale prevede

la costruzione di un progetto specifico assistito da figure tecniche, che comprende: informazione, formazione, selezione, abbinamento e supporto tecnico ai mentori. Parallelamente, i tecnici del progetto forniscono anche preparazione e accompagnamento ai ragazzi coinvolti.

In ogni caso, un rapporto di mentoring si verifica tra persone giovani e persone di età più avanzata o comunque con più esperienza (mentori) che agiscono in base alle loro capacità di accompagnamento non professionale per fornire un supporto fondato sul rapporto interpersonale a vantaggio di una o più aree di sviluppo del giovane.

*Il progetto [Re-Generations](#) coordinato da Defence for Children International Italia è una delle prime esperienze di mentoring formale rivolto a giovani fra i 18 e i 21 anni, la quale mira a supportare percorsi di coinvolgimento, formazione e supporto a cittadini che intendono diventare dei punti di riferimento (“mentori”) di giovani persone migranti provenienti da paesi terzi e ospitati in accoglienza sul territorio Ligure, per accompagnarli nel delicato e difficile processo di passaggio alla maggiore età.*

# Conclusioni e approfondimenti

Alla fine di un lavoro come questo non possiamo che sperare di aver incluso nella proposta gli aspetti più rilevanti per supportare concretamente i tutori nella loro insostituibile azione di tutela.

Si tratta di un'azione resa possibile dalla nostra più recente normativa che inserisce nel sistema una "variabile" civile e di cittadinanza attiva di non poco conto per l'affermazione dei diritti che ogni persona minorenni deve veder riconosciuti da qualsiasi luogo essa provenga.

Considerata la persistente difficoltà di traduzione di principi e norme in adeguate politiche, procedure e prassi il manuale intende porsi dunque come contributo teorico-pratico all'iniziativa di quei cittadini che hanno deciso di misurarsi, a fianco dei ragazzi, con un contesto ancora distante dalle pari opportunità che devono essere garantite a ragazze e ragazzi giunti nel nostro paese non accompagnati dai propri genitori o familiari. Il tentativo di questa pubblicazione è quello di fornire informazioni e indicazioni pratiche senza rinunciare a proporre i tratti teorici e concettuali che le devono sostenere.

Talvolta non è semplice fermarsi per pensare a ciò che si sta facendo, specialmente in una realtà che, nonostante i decenni di esperienza, continua a ridurre i fenomeni migratori e la

loro gestione negli angusti limiti dell'emergenza e della contingenza.

Questo manuale rappresenta dunque la proposta di una mappa che andrà sempre aggiornata nel tempo e in relazione alle significative diversità che la storia di ogni persona propone. Il lavoro, che volutamente abbiamo considerato come una prima versione 1.0, potrà essere integrato, migliorato e attualizzato in versioni successive.

Come ogni mappa dovrà sempre confrontarsi con un territorio ed essere modificata attraverso la continua relazione con l'esperienza nel contesto. Insieme a ragazzi, tutori e operatori intendiamo proseguire nella realizzazione di questo aggiornamento.

L'aspirazione rimane certo quella di abitare insieme un "territorio" dove ogni persona abbia la possibilità di sviluppare pienamente e con dignità il proprio progetto di vita.

# Protezione internazionale

A seguito di una valutazione iniziale dei bisogni del minore e con l'assistenza di un operatore legale, si potrà determinare se la richiesta di protezione internazionale risponda o meno al superiore interesse del minore. La protezione internazionale è l'istituzione giuridica stabilita dal Diritto Internazionale (in Europa dalla Direttiva Europea 2004/83/CE, successivamente modificata dalla Direttiva 2011/95/UE) che tutela le persone perseguitate nei propri paesi di origine. Essa comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Lo **status di rifugiato** è il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato. Il rifugiato viene definito dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra come colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, la persona interessata potrà richiedere rilascio del permesso di soggiorno per asilo con validità quinquennale e rinnovabile.

La **protezione sussidiaria** viene invece definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE: è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura

o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

E' importante ricordare che le domande di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati presentano alcune specificità rispetto a quelle presentate da richiedenti asilo adulti.

In particolare, le Linee guida di UNHCR evidenziano come vi siano alcune violazioni dei diritti dei minori che, in determinate circostanze, possono rappresentare forme di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza e dunque costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale (ASGI, 2018).

Infine, l'ordinamento italiano (d.l. 113/118) prevede il riconoscimento della **protezione speciale** nei casi in cui si ritenga che, pur non essendovi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, o rischi di essere sottoposto a tortura (nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani). Il permesso di soggiorno per protezione speciale ha una durata di 1 anno ed è rinnovabile finché dura il pericolo, consente il lavoro, ma non è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

# I 10 Standard per i tutori di minorenni stranieri non accompagnati

## STANDARD 1

Il tutore vigila e agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minorenne e con l'obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo.

### **Parole chiave**

*Superiore interesse* ● *Conflitto di interessi* ● *Terzietà*  
● *Valutazione costante* ● *Centralità del ragazzo*

## STANDARD 2

Il tutore si assicura che il minorenne partecipi attivamente ad ogni decisione che lo riguarda.

### **Parole chiave**

*Partecipazione* ● *Ascolto* ● *Opinione* ● *Informazioni*  
● *Decisioni partecipate* ● *Comprensione* ● *Consenso* ● *Reclami*

## STANDARD 3

Il tutore protegge la sicurezza del minorenne.

### **Parole chiave**

*Protezione* ● *Sicurezza* ● *Rischi* ● *Riservatezza*  
● *Segnali di abuso o tratta* ● *Segnalazione tempestiva*

## STANDARD 4

Il tutore agisce come difensore dei diritti del minore.

### **Parole chiave**

*Diritti • Difesa • Controllo • Trasparenza  
• Indipendenza • Procedure eque*

## STANDARD 5

Il tutore è il punto di riferimento per il minore e agisce come intermediario con tutti gli altri attori coinvolti.

### **Parole chiave**

*Riferimento • Intermediario • Rete territoriale  
• Rapporti interpersonali • Senso di appartenenza*

## STANDARD 6

Il tutore assicura la tempestiva identificazione e adozione di una soluzione durevole e adeguata basata sul superiore interesse del minorenne.

### **Parole chiave**

*Soluzione durevole • Appropriatezza delle proposte • 18 anni  
• Contesto di origine • Integrazione • Progetto di vita*

## STANDARD 7

Il tutore tratta il minore con rispetto e dignità.

### **Parole chiave**

*Dignità • Rispetto • Pregiudizi • Dimensione culturale  
• Identità • Flessibilità*

## STANDARD 8

Il tutore costruisce con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull'apertura e sulla confidenzialità.

### **Parole chiave**

*Fiducia • Relazione • Apertura • Confidenzialità  
• Sincerità • Chiarezza • Supporto*

## STANDARD 9

Il tutore è "accessibile" per il minore.

### **Parole chiave**

*Accessibilità • Incontri regolari • Facilità di contatto  
• Comunicazione adeguata • Mediazione culturale • Vicinanza*

## STANDARD 10

Il tutore ha conoscenze e competenze professionali pertinenti e adeguate.

### **Parole chiave**

*Conoscenze • Competenze • Formazione  
• Supervisione • Monitoraggio • Supporto*

# Permessi di soggiorno

Schema riassuntivo delle principali tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai minorenni stranieri non accompagnati<sup>37</sup>:

<i>Tipologia</i>	<i>Presupposti per il rilascio</i>	<i>Presupposti per il rinnovo/conversione</i>
<i>Permesso per motivi umanitari/ casi speciali (regime transitorio)</i>	<i>Gravi motivi di carattere umanitario</i>	<i>Convertibile in permesso per lavoro se ha passaporto + lavoro se non convertito in permesso per lavoro &gt; alla scadenza valutazione della Commissione: se rischio persecuzione/tortura &gt; permesso per protezione speciale (non convertibile in permesso per lavoro) se non rischio persecuzione/tortura &gt; diniego</i>
<i>Permesso per asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale</i>	<i>Persecuzione (incluse forme specifiche di persecuzione contro infanzia e adolescenza), rischio di tortura, conflitto armato</i>	<i>Rinnovabile automaticamente (asilo) o previa verifica della permanenza delle condizioni (sussidiaria/speciale)</i>
<i>Permesso per minore età</i>	<i>Essere un MSNA</i>	<i>Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto + parere positivo della DG Immigrazione</i>
<i>Permesso per motivi familiari/affidamento</i>	<i>Da minore: affidamento familiare o convivenza con il tutore + passaporto Dopo i 18 anni: prosiegua amministrativo</i>	<i>Convertibile ai 18 anni in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione se ha passaporto Rinnovabile come permesso per affidamento in caso di prosiegua amministrativo fino a 21 anni</i>
<i>Permesso per cure mediche</i>	<i>Condizioni di salute di particolare gravità</i>	<i>Rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni</i>
<i>Permesso casi speciali ex art. 18, co. 1 e 6 d.lgs. 286/98</i>	<i>Violenza e sfruttamento e pericolo per tentativi di sottrarsi Reato commesso durante minore età e partecipazione a un programma di integrazione</i>	<i>Rinnovabile / Convertibile in permesso per studio/lavoro se ha passaporto + studio/lavoro</i>

**37** Tabella realizzata da ASGI e disponibile su: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-Percorsi-dei-MSNA-in-seguito-allabrogazione-del-permesso-per-motivi-umanitari.pdf>

# La migrazione: cause e ragioni della partenza

Comprendere la complessità della migrazione e dell'evento migratorio costituisce elemento essenziale per creare una relazione efficace con le persone che la vivono. Alla base di ogni decisione di partire ci sono cause e fattori diversi, talvolta complementari, che la determinano.

Si possono distinguere i fattori di spinta (che spingono a migrare dal paese di origine) e i fattori di attrazione (che rendono il paese di destinazione attrattivo). Spesso diversi fattori si intersecano così come diverse possono essere le motivazioni che spingono a partire, a seconda della storia personale e del modo in cui esse nascono. Le motivazioni possono dunque essere volontarie, forzate o una combinazione delle due. La disposizione alla partenza e le emozioni legate alla migrazione cambieranno in funzione di queste tre modalità e della sua interazione con i fattori di cui sopra.

La considerazione delle cause e delle ragioni del progetto migratorio non può quindi prescindere di un quadro di analisi di carattere socio-ecologico più ampio, che riesca a cogliere gli elementi dal micro livello (storia personale) al macro contesto (situazione economica e politica della zona di provenienza).

La seguente tabella cerca di sintetizzare in maniera non esaustiva alcuni elementi che possono aiutare a inquadrare le condizioni che hanno portato una persona a lasciare il suo Paese in passato, con l'obiettivo di comprenderla meglio nel presente.

<b>CAUSA</b>	<b>FATTORE DI SPINTA</b>	<b>FATTORE DI ATTRAZIONE</b>
<b>FAMIGLIA</b>	<i>Situazione familiare precaria – ricerca di opportunità per aiutare la famiglia</i>	<i>Ricongiungimento familiare</i>
<b>STUDIO</b>	<i>Assenza di offerta formativa e di corsi universitari</i>	<i>Accesso alla formazione e agli studi universitari</i>
<b>LAVORO</b>	<i>Elevato tasso di disoccupazione</i>	<i>Maggiori opportunità lavorative</i>
<b>RISORSE ECONOMICHE</b>	<i>Contesto economico non favorevole</i>	<i>Solide risorse (macro)economiche</i>
<b>INIZIAZIONE</b>	<i>Valore/significato/prestigio sociale – transizione verso l'età adulta</i>	<i>Progetto – emancipazione dalle credenze locali</i>
<b>POSIZIONE SOCIALE</b>	<i>Esclusione sociale - discriminazione</i>	<i>Servizi e meccanismi per l'inclusione sociale</i>
<b>MODELLO CULTURALE</b>	<i>Stile di vita e sistema di valori tradizionale</i>	<i>Stile di vita "occidentale" e tenore di vita più alto</i>
<b>SALUTE</b>	<i>Cure mediche non disponibili</i>	<i>Accesso al sistema sanitario</i>
<b>PROTEZIONE</b>	<i>Vittime di violenza, di abuso, di sfruttamento, attività criminali, di conflitti, di persecuzioni,</i>	<i>Stato di diritto e accesso a misure speciali di protezione</i>
<b>AMBIENTE E CLIMA</b>	<i>Fenomeni naturali e condizioni climatiche avverse</i>	<i>Assenza di pericoli naturali</i>

# Vulnerabilità, resilienza e contesti


Il termine **vulnerabile** deriva dalla parola latina *vulnus*, che letteralmente significa ferita o lesione, fisica o psicologica (e per estensione anche di un diritto), a cui si aggiunge il suffisso *bilis*, designante sempre una potenzialità.

Vulnerabile, quindi, è tutto ciò che è esposto alla “possibilità” di essere ferito, violato, leso, colpito, percosso, offeso, tagliato, danneggiato. In questo modo *vulnus* sembra rinviare tanto all’azione del ferire (la causa, il colpo inferto da chi ha il potere e la possibilità di offendere), quanto allo stato del soggetto che subisce (l’effetto, la violazione del corpo, dell’anima, degli affetti, ecc.), e il significato si estende anche agli aspetti psicologici ed emotivi. Un primo punto fermo derivante dall’etimologia della parola è legato all’aspetto di possibilità e non di stato: vulnerabile è chi potrebbe, potenzialmente, essere ferito, non chi è certamente ferito.

La vulnerabilità è dunque un concetto complesso, composto dalla interazione dinamica tra rischio e resilienza. La **resilienza**, nelle scienze naturali è definita letteralmente come la capacità di un materiale di riprendersi dopo un urto, ovvero, per traslato, la capacità di rimarginare una ferita, la possibilità di ripresa dopo un trauma; l’opportunità di ritrovare le proprie risorse, di sperimentarne nuove, per avviare un percorso di riconoscimento. Flach definisce la resilienza come la capacità di recupero psico-biologico, una giusta miscela di elementi psicologici, biologici e ambientali che permette agli esseri umani di attraversare periodi significativi di stress e di cambiare favorevolmente (Flach, 1990). Essa non è vista sotto il profilo di caratteristiche interne, ma in termini di processo interattivo.

La vulnerabilità, dunque, sarebbe causata dal rischio e controbilanciata dalla resilienza, in quanto capacità di gestire il rischio. Questi fattori però non possono essere considerati come isolati dal contesto, né possono considerarsi in modo statico, ma vanno piuttosto compresi secondo un approccio socio-ecologico che tiene conto non solo delle caratteristiche individuali della persona ma anche della relazione di queste caratteristiche con am-

bienti e sistemi a cui le persone sono esposte e con cui esse interagiscono. Da questa prospettiva, le condizioni del contesto, dal micro al macro livello, possono determinare il grado di esposizione di una persona a situazioni di vulnerabilità. Per esempio, la presenza di un tutore volontario nella vita di un minorenne non accompagnato dalla sua famiglia può ridurre i fattori di rischio, sostenere la capacità di resilienza, riducendo la vulnerabilità.



# Tratta e sfruttamento di essere umani

La tratta, meglio conosciuta in ambito internazionale come **trafficking**, è un termine con il quale si indicano normalmente fenomeni di sfruttamento lavorativo quando tale sfruttamento è connesso ai processi di mobilità delle persone, siano essi all'interno di un Paese che tra due o più Paesi.

*Tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.*

## Art. 3.a. Protocollo di Palermo

Da un punto di vista strettamente giuridico, il protocollo di Palermo del 2000, documento aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, definisce la tratta come una serie di attività o reati che hanno inizio nel Paese di emigrazione (es. l'inganno del migrante da parte di agenti terzi che vogliono speculare sul bisogno o desiderio di emigrazione), prosegue nei Paesi di transito (es. il confinamento, spesso in condizioni disumane, in attesa di essere trasportati a destinazione con l'ausilio di canali migratori illegali, tra cui anche la corruzione di autorità di frontiera), per poi finire nel Paese di destinazione, con l'inserimento del migrante in

settori lavorativi ad alto tasso di sfruttamento (es. agricoltura, edilizia, industria manifatturiera ad alta intensità di mano d'opera, prostituzione o quella che viene ormai indicata come industria del sesso).

La tratta delle persone di minore età assume una molteplicità di forme che possono variare dallo sfruttamento sessuale o lavorativo allo sfruttamento in attività criminali in cui i minorenni spesso rischiano di essere identificati come autori di reato. Nonostante queste diversità, si possono evidenziare alcuni fattori causali che contribuiscono alla tratta dei minorenni: la marginalizzazione sociale ed economica, un ambiente familiare disfunzionale, le esperienze di abbandono, abuso o violenza dentro la famiglia o nelle istituzioni, i rapporti fondati sullo sfruttamento, sulla violenza e sulla discriminazione di genere; le esperienze di vita o lavoro sulla strada; le situazioni di migrazione irregolare e precaria; l'aspirazione al lavoro e al guadagno; le scarse opportunità di ingresso e di permanenza a scuola, di formazione professionale o di lavoro regolare.

Dovuto alla sua complessità, le risposte alla tratta di persone non possono limitarsi al contrasto e quindi all'ambito giudiziario ma devono prevedere anche misure di prevenzione, di protezione e di rafforzamento delle capacità e delle opportunità dei minorenni vittime o a rischio, così come possibilità di riabilitazione e di reinserimento sociale per coloro che sono stati coinvolti in questo tipo di fenomeni.

Un'effettiva applicazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza potrebbe rendere possibile la creazione di reti protettive e produttive, dove le situazioni di sfruttamento potrebbero essere prevenute e identificate in modo più proficuo e dove le risposte fornite sarebbero più appropriate e più congeniali per i diretti interessati.

# La dimensione culturale

Uno dei problemi che incontriamo quando presentiamo la nozione di universalità è collegato al bisogno di comprendere i diritti dei minorenni tra le diversità rappresentate da ogni cultura e da ogni persona.

Se da una parte possiamo certamente riconoscere l'universalità e immediatezza dei principi e delle disposizioni della CRC, parallelamente dobbiamo considerare che i contenuti della Convenzione dovrebbero essere percepiti come legittimati e significativi dalle persone, dai gruppi e popoli.

In questa prospettiva, considerare le differenze e diversità dovrebbe sempre essere una dimensione chiave per promuovere i diritti dei minorenni e "tradurli" in modelli e pratiche culturalmente sostenibili e rilevanti.

Proprio la considerazione di questa diversità culturale e identitaria è essa stessa un diritto riconosciuto da tutti gli strumenti sui diritti umani, che riconoscono il diritto delle persone migranti ad avere una vita culturale propria, a professare e praticare la propria religione e spiritualità e a utilizzare la propria lingua, al fine di consentire il rispetto reciproco, il riconoscimento della loro identità culturale e delle loro esigenze di partecipazione e di espressione culturale.

In questa prospettiva, promuovere e rispettare i diritti culturali delle persone migranti e stabilire un dialogo interculturale significa:


- Riconoscere la natura sociale, di "gruppo" o "collettiva", propria dell'espressione di alcuni di questi diritti;
- Prestare particolare attenzione alla comprensione dell'identità e del contesto socio-culturale e relazionale in senso ampio al quale il minorenne sente di appartenere;
- Supportare la persona nella (ri)costruzione di contatti e relazioni significativi al riguardo;

- Sostenere il ragazzo o la ragazza nella definizione di modalità e attività che consentano la valorizzazione delle sue esigenze ed espressioni culturali;
- Favorire e promuovere l'incontro, l'arricchimento e la crescita reciproca attraverso lo scambio interculturale.

Le relazioni che si sviluppano attraverso le esperienze di tutela volontaria sono un'opportunità unica per la realizzazione dell'ultimo punto elencato. Davanti alla diversità, la conoscenza personale può creare vicinanza (Eldelstein, 2006). E la vicinanza può portare condivisione e fiducia.

E da questa interazione fra esperienze culturali diverse possono emergere elementi nuovi, inediti, che creano linguaggi e visioni comuni nella diversità.

# Il ciclo migratorio



La lettura circolare del processo migratorio, in contrasto con la concezione lineare dello stesso, permette di considerare la persona all'interno di un contesto cangiante, dinamico, che meglio risponde alla complessità della realtà. Il processo migratorio non può essere scollegato dal progetto di vita di una persona, delle sue aspirazioni, e dagli elementi soggettivi ma anche oggettivi che lo determinano.

Questo approccio considera quindi il passato, il presente e il futuro della persona per superare le inefficaci risposte basate sul "qui e ora", caratteristiche di un sistema dettato dall'emergenza.

La migrazione è un processo che ha inizio prima dello spostamento dal paese di origine e forse, una volta iniziatosi, non si conclude mai. Viene

accompagnata da importanti cambiamenti psicologici ed esistenziali, che interagiscono con gli aspetti socio-politici.

Generalmente si inizia lontano nel tempo, con un'esperienza che ha reso possibile l'emigrazione. Spesso in chi parte c'è un vissuto significativo tratto dalla propria biografia, direttamente o indirettamente collegato con la successiva decisione di partire.

Le motivazioni sono volontarie (si decide di partire e si parte) oppure forzate (si deve partire) oppure, a volte, si instaura un obbligo di partenza in una persona che aveva già deciso di partire (combinazione di motivazioni volontarie e forzate).

La disposizione alla partenza e le emozioni legate alla migrazione cambiano in funzione di queste tre modalità. Le fasi "individuali" del ciclo migratorio sono molteplici e ciascuna ha una sua importanza nel vissuto della persona migrante.

# Bibliografia

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Legislazione italiana

Costituzione italiana.

Codice Civile Italiano 1942, artt. 343 – 389; artt. 2047 e 2048.

T.U. Immigrazione d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in materia di “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

D. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 in materia di “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”.

D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 in materia di “Attuazione della direttiva europea 2013/33/EU recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.

L. 7 aprile 2017, n. 47 in materia di “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

### Normativa internazionale

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948.

Convenzione di Ginevra del 1951, Convenzione sullo status dei rifugiati.

Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza, 1989.

Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, 2000.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, Commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese di origine.

Linee Guida delle Nazioni Unite sull’accoglienza dei minorenni fuori dalla famiglia di origine (2010)

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minorenne a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione.

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, Commenti generali no. 22 e 23 (2017) sui diritti umani dei minorenni in contesti di migrazione internazionale.

## Pubblicazioni

Agenzia dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2015), **Manuale di Tutela dei minori privati delle cure genitoriali**.

ASGI (2018) **Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all'abrogazione del permesso per motivi umanitari?** Scheda per i tutori e gli operatori che seguono minori non accompagnati, disponibile su: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Scheda-Percorsi-dei-MSNA-in-seguito-allabrogazione-del-permesso-per-motivi-umanitari.pdf>

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (2018) **La selezione e formazione di aspiranti tutori volontari di minori non accompagnati, compendium sull'attività svolta dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di easo**.

Bateson, G. (1976), **Verso un'ecologia della mente**, Milano, Adelphi.

Bruner, J. (1992) **La ricerca del significato**, Torino, Bollati Boringhieri.

Camera dei deputati, (2019) **Minori stranieri non accompagnati**, Servizi Studi, XVIII Legislatura, 4 novembre 2019, disponibile su: [https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18\\_minori\\_stranieri\\_non\\_accompagnati.html](https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_minori_stranieri_non_accompagnati.html)

Consiglio d'Europa (2010). **Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore**.

Defence for Children International Italia, et al. (2010) **Dignitas: manuale operativo per ridurre la vulnerabilità e promuovere le risorse nel sistema asilo**.

Defence for Children International Italia (2011) **Standard di riferimento per i tutori dei minori non accompagnati**.

Defence for Children International Italia (2016) **Analisi, prospettive e orientamenti per un sistema di tutela integrato, sistemico e fondato sui diritti dei minorenni**, progetto SAFEGUARD.

Defence for Children International Italia (2017) **Cittadinanza attiva, tutela e affido familiare per i minorenni soli**, progetto ELFO.

Defence for Children International Italia (2018) **Orientamenti formativi sulla tutela volontaria di persone minorenni straniere non accompagnate**.

Eldestein, C. (2006), "L'integrazione: un approccio dal basso", M@gm@ vol.4 n.2 Aprile-Giugno 2006

Flach, F., **The resilience hypothesis and post-traumatic stress disorder**, in Wolfe, M.E. e Mosnaim, A.D., (eds.) (1990), **Post-traumatic Stress Disorder: Etiology, Phenomenology and Treatment**, Washington - DC, American Psychiatric Press.

International Institute for Child Rights and Development (2007), "A Developmental Child Rights Approach", Child rights in practice: tools for social change workbook, disponibile su:

[http://www.iicrd.org/sites/default/files/resources/A\\_Developmental\\_Child\\_Rights\\_Approach\\_%281%29\\_0.pdf](http://www.iicrd.org/sites/default/files/resources/A_Developmental_Child_Rights_Approach_%281%29_0.pdf)

KMOP e Defence for Children International Italia (2014) **IMPACT: improving & monitoring protection systems against child trafficking and exploitation, analisi transnazionale**.

KMOP e Defence for Children International Italia (2015) **Orientamenti per operatori professionali e istituzionali che lavorano con ragazzi migranti**, progetto RESILAND.

Losi, N. (2000) **Vite Altrove**, Feltrinelli, Milano.

Mentor: the National Mentoring Partnership, (2015) **Elements of Effective Practice for Mentoring**, available at: [https://www.mentoring.org/images/uploads/Final\\_Elements\\_Publication\\_Fourth.pdf](https://www.mentoring.org/images/uploads/Final_Elements_Publication_Fourth.pdf)

Polster, E. (1988) **Ogni vita merita un romanzo**, Casa Editrice Astrolabio.

Save the Children (2018) **Guida per i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati**.

Servizio Sociale Internazionale (2017) **Children on the move from protection towards a quality sustainable solution, A practical guide**.

Tolfree, David (2005). **Facing the Crisis: Supporting children through positive care options**. First Resort Series. London: Save the Children Fund.

# Allegati



## DECRETO DI NOMINA - TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

Proc. n. \_\_\_\_\_ RG/tutele

**minore**

**nato in**

CUI:

**Il Giudice Delegato alla tutela del Minore Straniero Non Accompagnato**  
**Dott. \_\_\_\_\_**

**Letto** il ricorso del Pubblico Ministero,

**preso atto** che il minore in oggetto risulta privo di genitori e parenti sul territorio italiano e attualmente collocato presso la comunità \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_;

**ritenuto** pertanto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 343 c.c. e art. 19.5 D Lvo 142/15, che impongono la nomina di un tutore del minore con compiti di cura della persona e di rappresentanza legale ex art. 357 c.c. laddove i genitori non possano esercitare la responsabilità genitoriale;

**ritenuto che** l'incarico possa essere affidato al Sig. \_\_\_\_\_;  
domiciliato per il presente incarico in \_\_\_\_\_;

**facente** parte dell'elenco dei Tutori Volontari predisposto in collaborazione con il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della regione Liguria, che avrà pertanto cura di predisporre, d'intesa con l'ente territoriale incaricato, un adeguato progetto di vita volto a consentire, da un lato, il mantenimento del legame affettivo con la propria famiglia di origine e a garantirgli un adeguato contesto educativo ove poter crescere in un ambiente sano e protetto;

**ricordato** che il nominato tutore avrà il dovere di garantire al minore il rispetto delle sue esigenze di istruzione, assistenza e cura, secondo i principi di tutela del minore sanciti in ambito nazionale e sovranazionale;

**rilevato** che è competenza di questa Autorità Giudiziaria provvedere "sul luogo ove il minore deve essere allevato" su "proposta del tutore" e "sentito il minore se ha compiuto gli anni 10" (art. 371 co I n. 1 cc);

visti gli artt. 343, 354, 357, 371 c.c.

**dichiara aperta la tutela del minore**

e contestualmente  
**NOMINA**

suo tutore il/la Sig. \_\_\_\_\_

affinché svolga, sin da subito, d'intesa con il Servizio Sociale competente per l'accoglienza, i propri compiti, occupandosi della rappresentanza legale, dell'amministrazione di eventuali beni nonché impegnandosi per la tutela della salute psico - fisica nonché in ogni opportuno sostegno al minore nei termini di cui sopra, garantendogli un adeguato contesto di vita e il mantenimento - ove possibile con le modalità più opportune - dei legami affettivi con il nucleo familiare di origine.

**AUTORIZZA**

il Tutore alla delega al Servizio Sociale o a personale della Comunità per lo svolgimento di singoli atti

**Invita** il nominato tutore a prendere contatti con il minore, ad assicurarsi delle sue condizioni, a riferire nel termine massimo di due mesi dalla presente nomina circa il progetto di accoglienza predisposto dal Servizio sociale ed a riferire successivamente, con cadenza semestrale, circa le condizioni psico - fisiche del minore e il progetto di assistenza che è stato elaborato nel suo interesse dal Servizio Sociale dell'ente locale, salvi accadimenti urgenti da riferire tempestivamente.

**La presente nomina consentirà l'esercizio provvisorio della funzione fino al momento del giuramento del tutore che viene fissato innanzi al Giudice Onorario dr.ssa per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso questo Tribunale, in Genova viale IV Novembre n. 4,**

**fissa**

per l'ascolto del minore l'udienza del \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso questo Tribunale in Genova, viale IV Novembre n. 4, delegando a tal fine il Giudice Onorario dr.

**conferma**

l'attuale collocamento, non autorizzando il trasferimento del minore in comunità site fuori da distretto del Tribunale per i Minorenni di Genova

Si comunichi

- al tutore
- al Servizio Sociale incaricato
- alla comunità che ospita il minore per garantire la sua presenza e l'assistenza, se necessario, di mediatore culturale o altra persona a conoscenza della lingua del minore

Genova,  
Il Giudice Delegato

**MODULO PER RELAZIONE PERIODICA AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MODELLO**

Resoconto tutela relativo al periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Tutela n. \_ Giudice delegato \_\_\_\_\_

Minore: \_\_\_\_\_

Data e luogo di nascita: \_\_\_\_\_

Tutore: \_\_\_\_\_

Collocamento presso la comunità: \_\_\_\_\_

Assistente sociale di riferimento: \_\_\_\_\_

**STATUS GIURIDICO**

Indicare se tutelato è in possesso / in attesa di un permesso di soggiorno – quale – data di scadenza – eventuali ricorsi in atto o altro.

---



---



---



---



---

**CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEL MINORE**

Indicare se si sono rese necessarie particolari cure mediche o interventi di supporto/ sostegno di tipo psicologico. Specificare se il minorente mantiene legami affettivi con il nucleo familiare di origine e fornire ogni altra informazione utile ad assicurare il suo benessere.

---



---

**PROGETTO IN ESSERE**

Esporre brevemente il progetto che è stato definito nell'interesse del minore al fine del raggiungimento di una sua integrazione ed autonomia.

Specificare se il minore frequenta corsi di alfabetizzazione/scuola, svolge attività lavorativa, è iscritto presso l'UCIL (Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi) o il CEL (Centro Educazione al Lavoro) o altre informazioni rilevanti circa il suo progetto.

Indicare inoltre le prospettive future del minore e se frequenta attività sportive/ricreative significative nell'ottica di una maggiore integrazione/partecipazione.

---

---

### **PROTEZIONE**

Evidenziare se vi sono particolari vulnerabilità del minore o esigenze di protezione particolari (quali ad esempio sfruttamento, abuso...). Se sì, specificare come il Tutore, l'assistente sociale e la comunità vi stanno facendo fronte.

---

---

---

### **ALTRE ANNOTAZIONI DI RILIEVO**

---

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

In fede, il tutore \_\_\_\_\_

## MODELLO C3



Mod. AA.EE.  
N. 299

Mod. C/3

**VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA  
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLA  
CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951**

(Legge n.189 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002; D.P.R. del 16 settembre  
2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004)

1.

(cognome)

(nome)

(paternità)

(maternità)

(sesso) – M/F

(data di nascita)

(luogo, Stato)

(domicilio in Italia: Città)

(Via)

2. Cittadinanza

a) alla nascita

b) attuale

(specificare i motivi d'eventuali cambiamenti di cittadinanza: naturalizzazione, opzione, matrimonio)

c) apolide (specificare motivi)

3. a) Gruppo etnico

b) Religione

4. Documenti d'identità o di viaggio di cui è in possesso.

(specificare tipo e numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza)

2

5. Stato di famiglia a) celibe/nubile  b) coniugato/a   
 (contrassegnare la casella corrispondente)

Nome del coniuge.....  
 (indicare le generalità complete, l'attuale dimora e precisare se ha avanzato analoga richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato)

c) divorziato/a  separato/a  vedovo/a

d) Figli (legittimi, naturali, ecc.), attualmente in Italia

	1	2	3	4
Cognome				
Nome				
Sesso				
Data di nascita				
Luogo di nascita				
Cittadinanza				
Professione				
Dimora attuale				

g) Figli rimasti in patria o in altri paesi:

	1	2	3	4
Cognome				
Nome				
Sesso				
Data di nascita				
Luogo di nascita				
Cittadinanza				
Dimora attuale				

6. a) Se ha (altri) familiari o conviventi in Italia  
 (specificare grado di parentela e data del loro ingresso in Italia).....  
 .....

b) Se ha altri parenti fuori del proprio Paese.....  
 .....  
 ( in caso alternativo specificare la località e il grado di parentela).



4

e) con quale documento ? (specificare se con visto d'ingresso).....

.....

f) come ha ottenuto il documento e l'eventuale visto d'ingresso?).....

.....

g) ha subito condanne in Italia ?      si            no        
 (contrassegnare la casella corrispondente)  
 (se sì, specificare natura della condanna, periodi e luoghi d'eventuale detenzione).....

.....

.....

.....

13. Ha già chiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Paese?

(se sì, specificare dove, quando esito della domanda)

.....

.....

14. a) con quali disponibilità finanziarie si propone di proseguire il proprio soggiorno in Italia ?

.....

b) Intende emigrare in altro Paese?.....  
 (specificare quale)

15. Appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc. (se sì, indicare periodo ed a quale titolo)

.....

.....

16. Motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno (su foglio da allegare, debitamente firmato, l'interessato scriva liberamente nella propria lingua originale ovvero in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tutti i motivi per i quali è stato spinto all'espatrio e alla richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, presentando eventuale documentazione in suo possesso e specificando, se del caso, condanne subite periodi e luoghi di detenzione).

17. Richiede di essere udito personalmente dalla Commissione competente al Riconoscimento dello status di rifugiato, assumendo a proprio carico eventuali oneri relativi ad un eventuale viaggio e soggiorno?

sì            no            (contrassegnare la casella corrispondente).

18. Specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni

.....

.....

19. Io sottoscritto dichiaro che il contenuto del presente verbale mi è stato letto in una lingua da me conosciuta, che ho liberamente riferito su tutti i motivi che mi hanno spinto a fare richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e che non ho altro da aggiungere.

Fatto, letto e sottoscritto

Firma del dichiarante.....

Firma dell' interprete.....

Firma del verbalizzante.....



Luogo e data.....

Timbro dell'Ufficio  
e firma del Funzionario P.S.

# Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## Coordinatore del Progetto

---



Istituto di salute dell'infanzia  
Dipartimento di salute mentale e benessere  
sociale, Grecia

## Partner del Progetto

---



UNIVERSITY  
of NICOSIA

Università di Nicosia, Cipro



Kazimieras Simonavičius  
UNIVERSITY

Università di Kazimieras Simonavičius,  
Lituania



Defence for Children International, Italia

## In Italia

---



SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE  
INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE  
SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL

Servizio Sociale Internazionale, Italia



Il Difensore Civico  
Garante per la Tutela dei Diritti  
dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
in Liguria

Garante per la Tutela dei Diritti dell'Infanzia  
e dell'Adolescenza della Regione Liguria



Progetto co-finanziato dal  
Programma Diritti, Uguaglianza e  
Cittadinanza dell'Unione Europea

[defenceforchildren.it](http://defenceforchildren.it)

